

Alan Sandonà

***Ego Tiberius Decianus... sententiando declaro.***  
**Deciani giudice «civile» (Vicenza 1546-1547)**

*Ego Tiberius Decianus... sententiando declaro.*  
*Deciani «civil» judge (Vicenza 1546-1547)*

SOMMARIO: 1. Premesse dell'indagine e note metodologiche - 2. Tiberio Deciani da avvocato affermato a Vicario del Podestà di Vicenza - 3. L'ordinamento giudiziario vicentino d'età moderna - 4. Note preliminari sulle sentenze decianee.

ABSTRACT: The essay presents the provisional results of a first archival core sampling which allowed to find numerous judgments, as far as we know, unpublished, pronounced by Tiberio Deciani, acting as civil judge of the Court «del Sigillo» of Vicenza, between 12 February and May 26, 1547. On the one hand, the investigation aims to offer sources and data relating to the activity of the famous friulian jurist as vicar of the Podestà of Vicenza; on the other hand, it provides prodromal information to face a more in-depth study of the procedural practice of the Vicentine judicial magistrates of the modern age.

KEYWORDS: Tiberio Deciani, Modern age, Vicentine procedural practice.

## 1. Premesse dell'indagine e note metodologiche

La figura di Tiberio Deciani, «jurisconsult[us] ejus ætatis princ[eps]»<sup>1</sup>, è stata studiata dalla storiografia giuridica, più e meno risalente, soprattutto per quanto ne concerne la declinazione di criminalista e consulente<sup>2</sup>. Recenti indagini,

<sup>1</sup> Così lo definiva nei suoi *Fasti gymnasii patavini* Giacomo Facciolati. Cfr. *Fasti gymnasii patavini, Jacobi Facciolati opera collecti ab anno MDXVII quo restitutæ scholæ sunt ad MDCCLVI*, Padova 1757, pp. 81. La notorietà ed il prestigio dei quali il Deciani godette in vita e nei secoli seguenti (cfr. P. Scala, *De consilio sapientis in forensibus causis adhibendo, libri IIII...*, Venezia 1560, p. 3v; G. Panziroli, *De claris legum Interpretibus libri quatuor*, Venezia 1637, p. 357 s.; F. M. Renazzi, *Elementa juris criminalis, I, Prefatio*, Roma 1773, p. XII), in certa misura obliati nell'età della codificazione (il cividalese Francesco Foramiti, ad esempio, nemmeno lo cita nella sua *Bibliografia legale*, Venezia 1843), hanno ritrovato riconoscimento ad opera della storiografia giuridica che lo ritiene «sicuramente il più celebre giurista friulano dell'età del diritto comune». Cfr. M. Cavina, *Presentazione*, in Id., (cur.), *Tiberio Deciani 1509-1582. Alle origini del pensiero giuridico moderno, Atti del Convegno internazionale di studi storici e giuridici, 12-13 aprile 2002*, Udine 2004.

<sup>2</sup> Fondamentali per la comprensione e l'interpretazione dell'opera, soprattutto, criminalistica e consulente, del Deciani, tanto nella dimensione europea del diritto comune, quanto nell'ambito dell'esperienza veneta, sono i contributi raccolti in M. Cavina (cur.), *Tiberio Deciani*, cit. (in particolare i saggi di M. Sbriccoli, *Lex delictum facit. Tiberio Deciani e la criminalistica italiana nella fase cinquecentesca del penale egemonico*, pp. 91-119; A.A. Cassi, *Testis pallidus. Indicazioni per un 'giusto processo' del Tractatus di Deciani*, pp. 141-156; E. Dezza, *Sistematica processuale e recupero del principio accusatorio nel Tractatus criminalis di Tiberio Deciani*, pp. 157-175; M. Pifferi, *Tiberio Deciani e le origini della 'parte generale' nel diritto penale. Ipotesi per una ricostruzione*, pp. 177-205; M. Schmoekel, *Der Entwurf eines Strafrechts der Gegenreformation (Prova, pena e penitenza in un sistema post-tridentino)*, pp. 207-234; M. Cavina, *Il patriarca eretico ed altre storie, ovvero contesti e pretesti del pensiero deciano*, pp. 245-255); G. Rossi, *Teoria e prassi nel maturo diritto comune: la giurisprudenza consulente nel pensiero di Tiberio Deciani*, pp. 281-313; E. Spagnesi, *Tiberio Deciani e il diritto giurisprudenziale. Per l'interpretazione dell'Apologia*, pp. 315-31) oltre al successivo studio monografico di M. Pifferi, *Generalia delictorum. Il «Tractatus criminalis» di Tiberio Deciani e la «Parte generale» di diritto penale*, Milano 2006. Si vedano anche A. Marongiu, *Tiberio Deciani (1509-1582). Lettore di diritto, consulente, criminalista*, in «Rivista di storia del diritto italiano», 7 (1934), pp. 135-202, 312-87; F. Schaffstein, *Tiberius Decianus und seine Bedeutung für die Entstehung des Allgemeinen Teils im Gemeinen deutschen Strafrecht*, in K. A. Eckard (cur.), *Deutsche Rechtswissenschaft. Im Auftrage der Reichsminister Bernhard Rust und Dr. Hans Frank*, Hamburg 1938, pp. 121-148; I. Mereu, *Storia del diritto penale nel '500. Studi e ricerche*, Napoli 1964, pp. 13-72; L. Lombardi, *Saggio sul diritto giurisprudenziale*, Milano 1975, 135-140; E. Spagnesi, *Deciani Tiberio*, in *Dizionario biografico degli Italiani*, Istituto della Enciclopedia Italiana, XXXIII, Roma 1987, *ad vocem*; E. Holthöfer, *Deciani (Decianus), Tiberio (1509-1582)*, in M. Stolleis (cur.), *Juristen. Ein biographisches Lexikon. Von der Antike bis zum 20. Jahrhundert*, München 1995, *ad vocem*; I. Bircocchi, *Alla ricerca dell'ordine. Fonti e cultura giuridica nell'età moderna*, Torino 2002, pp. 261-267; A. Dani, *Il Cinquecento e il Seicento*, in *Profilo di storia del diritto penale dal medioevo alla restaurazione. Lezioni raccolte da Maria Rosa Di Simone*, Torino 2012, pp. 40-42.

arricchite dal rinvenimento di fonti ritenute perdute<sup>3</sup>, hanno valorizzato i tratti salienti della vita e dell'opera del giurista udinese anche quale riferimento utile all'approfondimento dello studio del legame tra scritture giuridiche, coesione sociale e governo politico all'interno della Repubblica di Venezia<sup>4</sup>. La quasi totalità degli autori che si sono occupati di Deciani non ha mancato di ricordare come egli, tra il 1546 ed il 1550, avesse esercitato la funzione d'assessore podestarile a Vicenza, Padova e Verona<sup>5</sup>. Lo stesso «doctor utinensis», del resto, nel suo celebre *Tractatus criminalis*, prendendo posizione sul difetto di *merum imperium*

---

Per ulteriori notizie biografiche sul Deciani, cfr. G.G. Liruti, *Notizie delle vite ed opere scritte da' letterati del Friuli*, III, Udine 1780, pp. 376-98; L. Amaseo, G. Amaseo, G.A. Azio, *Diarii udinesi dall'anno 1508 al 1541*, Venezia 1884, p. 423, nota 1; Tiberio Deciano (voce), in *Panteon Veneto o di alcuni veneti illustri. Ritratti incisi da Giuseppe Dala. Socio d'Arte della Veneta I. R. Accademia di Belle Arti. Biografie scritte dall'abate Giuseppe Veronese. Socio dell'accademia dei quiriti in Roma*, Venezia 1860; P. Antonini, *Di Tiberio Deciani, celebre giureconsulto udinese. Notizia intorno alla vita ed agli scritti di Francesco Deciani*, Udine 1900; L. Cargnelutti, *Documenti di casa Deciani*, in M. Cavina, *Tiberio Deciani*, cit., p. 11-36; L. Casella, *Tiberio Deciani e Antonio Belloni, figure di cultura giuridica udinese del Cinquecento*, in M. Cavina, *Tiberio Deciani*, cit., 37-55; G. Ganzer, *Appunti per Tiberio Deciani collezionista*, in M. Cavina (cur.), *Tiberio Deciani*, cit., p. 57; L. Casella, *Deciani Tiberio, giurista*, in C. Scalon, C. Griggio, U. Rozzo, G. Bergamini (curr.), *Nuovo Liruti. Dizionario biografico dei Friulani*, II, Udine 2009, p. 923; M. Pifferi, *Deciani, Tiberio (Udine, 3 agosto 1509 - Padova, 7 febbraio 1582)*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo)*, Bologna 2013, pp. 726-728; L. Garlati, *Tractatus criminalis (Criminal Treatise) Tiberio Deciani*, in S. Dauchy, G. Martyn, A. Musson, H. Pihlajamaki, A. Wijffels (curr.), *The Formation and Trasmision of Western Legal Culture. 150 Books that Made the Law in the Age of Printing*, Switzerland 2016, pp. 139-141; A. Sanges, *Il Fondo antico della Biblioteca centrale giuridica*, Torino 2022, p. 49, nota 91.

<sup>3</sup> Mi riferisco in particolare alla prolusione di Deciani al suo primo corso «di Criminale», tenuto nel 1550 allo *studium* patavino, nota per la sintesi che ne fece Gian Giuseppe Liruti. Ritenuta perduta, è stata recuperata da M. Favaro, *Tre discorsi ritrovati di Tiberio Deciani, giurista udinese (1509-1582)*, 2012, in «Studi veneziani», LXVI (2012), pp. 203-248.

<sup>4</sup> Cfr. M. Basso, *Dottrine politiche, concetti, comunità di discorso. In dialogo con Merio Scattola*, in M. Basso, M. Piccinini (curr.), *Quaderni di Scienza e Politica*, 10/2020, pp. 169-188.

<sup>5</sup> Sulla figura dell'assessore di Terraferma si vedano, in storiografia, A. Viggiano, *Ascesa sociale e burocrazia di stato; la carriera di assessore nello stato di terraferma veneto*, in «Annali Veneti», 2 (1985), pp. 67-74; C. Povolo, *Il giudice e l'assessore nella Terraferma Veneta*, in Id. (cur.), *L'assessore. Discorso del Sig. Giovanni Bonifaccio*, Pordenone 1991, pp. 5-38. Utili note anche in C. Passarella, *Interessi di parte e logiche del processo. La giustizia civile a Venezia in età moderna*, Torino 2018, p. 5. Per la conoscenza delle funzioni specifiche degli assessori dei Rettori Veneti fonte primaria ed imprescindibile restano gli statuti della città a cui l'indagine si riferisce. Utilissime, in quanto derivate da diretta pratica della funzione assessorile, sono le opere di Giovanni Bonifacio (Id., *L'assessore. Discorso*, appresso Daniel Bissuccio, Rovigo 1627 (ma scritto nel 1604, a Vicenza), trascritto in C. Povolo, (cur.), *L'assessore*, cit. pp. 41-92) e Gaspare Morari (Id., *Prattica de' Reggimenti in Terraferma di Gaspare Morari Padovano. Ricavata dall'osservazioni fatte in occasione delle Assessorie da lui sostenute*, Padova 1708, pp. 6-28).

in capo agli assessori, accenna alla sua personale esperienza, precisando di aver rivestito, in particolare, il ruolo di Vicario pretorio<sup>6</sup>; ed Antonio Riccoboni, scrivendone l'elogio funebre, ricordava la notorietà del friulano (anche) quale «*optim[us] iudex*»<sup>7</sup>.

Questo momento dell'esperienza deciana è stato valorizzato strutturalmente per affermare l'organicità del celebre Tiberio al sistema dello «Stato territoriale Veneto» e per evidenziare il suo essere giurista «d'apparato al servizio delle strategie di potere di Venezia»; ma il riferimento è stato, per così dire, «esterno» e, comunque, contenuto alla considerazione, in un quadro più ampio,

<sup>6</sup> «...ut observatur in civitate Veronae, & Vicentiae, quibus in locis ego etiam astiti Magistratibus tamquam Vicarius unus ex curia magistratus». Cfr. T. Deciani, *Tractatus criminalis D. Tiberii Deciani Utinensis, comitis, equitisque, ac celeberrimi iuris utrisque consultissimi...*, Francofurti 1613, IV, 2, *De Magistratum imperium in genere*, 11, p. 201. Nel *tractatus* trovano luogo anche altri richiami all'assessorato vicentino: «Et ego ipse dum Vincentiae assiderem clarissimo Laurentio Venerio...», cfr. T. Deciani, *Tractatus criminalis*, cit., IX, 2, 11, p. 84; «et ego quoque, cum essem assessor Vincentiae, ira observari consului potestati meo», cfr. T. Deciani, *Tractatus criminalis*, cit., VIII, 3, 5, p. 16.

<sup>7</sup> Cfr. *Antonii Riccoboni Orationum volumen secundum. Ad illustrissimum et r.mum dominum d. Antonium Saulium*, Padova 1591, p. 31. Il tenore encomiastico proprio di un elogio funebre impone cautela nel considerare l'attendibilità dell'affermazione. Tuttavia, la platea a cui l'orazione fu rivolta, il fatto che il ruolo di giudice fu, per Deciani, anteriore (e, come vedremo, probabile importante premessa) alla docenza Patavina ed il suo documentato *cursus honorum*, consentono di ritenere questo giudizio condiviso dai suoi contemporanei. Quanto all'aggettivo *optimus* riferito ad uno *iudex* sarebbe peraltro opportuno approfondirne la connotazione nello specifico contesto spaziale e temporale. Esso, infatti, potrebbe alludere ad eterogenee qualità, sia tecniche (essere un buon conoscitore del diritto, sostanziale e processuale), che morali (fermezza, incorruttibilità, moderazione) dell'ipotetico giudice modello e peraltro non tutte necessariamente compresenti. Il XVI, è infatti il secolo della professionalizzazione dell'amministrazione della giustizia, dei grandi tribunali e dell'emergere della giurisprudenza tra le fonti del diritto (Cfr. A. Cavanna, *Storia del diritto moderno in Europa. Le fonti e il pensiero giuridico*, I, Milano 1982, pp. 163-171; A. Padoa Schioppa, *Storia del diritto in Europa. Dal medioevo all'età contemporanea*, Bologna 2016, p. 316; P. Alvazzi del Frate, M. Cavina, R. Ferrante, M. Miletti, N. Sarti, S. Solimano, G. Speciale, E. Tavilla, *Tempi del diritto. Età medievale, moderna e contemporanea*, terza edizione, Torino 2022, pp. 141s.). Il contesto dei tribunali pretori di Terraferma certamente non era quello delle emergenti corti sovrane e delle Rote. Nondimeno, l'elemento della professionalizzazione, sia nel senso che i componenti dei collegi giudicanti erano *doctores in utroque iure*, che in quello che essi rivestivano sistematicamente il ruolo (per quanto in regime di turnazione - e nel rispetto dei periodi di vacanza - nelle diverse città del dominio) ed esercitavano per delega podestarile (almeno i Vicari) poteri più estesi rispetto al *ius dicere* in senso stretto, faceva di questi giudici assessori qualcosa di molto diverso rispetto agli *iudices* d'età medievale. Diverso potrebbe ben esserne, quindi, il criterio alla base di un giudizio del valore. Sulla figura del giudice (anche) in età moderna, cfr. V. Natalini, *Bonus Iudex, Saggi sulla tutela della giustizia tra Medioevo e prima età moderna*, Trento 2016.

dell'esercizio della funzione di magistrato<sup>8</sup>.

Sembra quindi riservare ampio spazio d'indagine, nella sua dimensione «interna», la specificità dell'esperienza di Deciani quale giudice; ed in particolare quale giudice «civile»<sup>9</sup>. Specificità che, peraltro, ben potrebbe diversamente atteggiarsi in funzione dello specifico contesto locale (vicentino, padovano e veronese) in cui egli operò, pur considerata la comune cornice giuridico politica del Serenissimo Dominio.

La disponibilità di aggiornati studi storiografici sulle peculiari dinamiche giuridiche della Terraferma veneta, nei loro articolati aspetti sostanziali e processuali<sup>10</sup> consente peraltro di godere d'ausili orientativi senza i quali addentrarsi nel ginepraio dell'amministrazione quotidiana della giustizia civile d'una città veneta del XVI secolo sarebbe impresa improba<sup>11</sup>.

<sup>8</sup> Cfr. A. Marongiu, *Tiberio Deciani*, cit., p. 139; M. Pifferi, *Generalia delictorum*, cit., p. 31 s. e, specialmente, 32, nota 1, 76, 365 s. e 422 (con riferimento all'attività d'assessore al criminale).

<sup>9</sup> Impiego qui la terminologia utilizzata dalle fonti temporalmente più prossime al Deciani, le quali separano le competenze giudiziali in civili, criminali e miste. Cfr., quale esempio, oltre alle disposizioni dei primi tre libri dello statuto vicentino, G. Tatio, *La immagine del Rettore della ben ordinata città...*, Venezia 1573, pp. 28ss.

<sup>10</sup> Cfr. C. Passarella, *Dalla Terraferma alla Dominante: il sistema delle appellazioni all'ombra del leone di San Marco* in A. A. Cassi, E. Fusar Poli, F. Paletti (curr.), *History & Law Encounters. Lezioni per pensare da giurista*, II, Torino 2022, pp. 77-100; *Venezia e il diritto comune: dall'orgoglio nazionalistico alla ricerca delle concordanze*, in «Archivio Giuridico Filippo Serafini», CLIII, 1 (2021), pp. 155-200; E. Fusar Poli, *Relativo e plurale. Dinamiche, processi e fonti di diritto in Terraferma veneta (secc. XVI-XVIII)*, Torino 2020; C. Passarella, *Interessi di parte*, cit. Lavori, quest'ultimo di Passarella del 2019 e quello di Fusar Poli del 2020 oggetto di stimolante discussione delle autrici con Giovanni Rossi, Chiara Maria Valsecchi e Alfredo Viggiano al Webinar organizzato dal Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università di Verona del 10 dicembre 2020: *Governare la complessità: il multiforme diritto della Repubblica di Venezia in età moderna*. Evento al quale sono seguite le interessanti considerazioni di cui al contributo di S. Gasparini, *Venezia, diritto, domande. Divagazioni a margine a un bel webinar*, in «Historia et Ius», 20 (2021), paper 3. A quest'ultimo lavoro, come a quelli precitati, mi permetto di rimandare per le necessarie ulteriori indicazioni bibliografiche aggiornate circa il tema/problema dei rapporti giuridici tra la Serenissima Dominante e le città dominate in età moderna.

<sup>11</sup> Per utili indicazioni metodologiche per la valorizzazione e lo studio delle sentenze, quali elementi necessari per comprendere «come effettivamente venne amministrata la giustizia», cfr. G. Minnucci, *Intorno al Liber sententiarum potestatis Mediolani e ad altre fonti giudiziarie. Alcune note conclusive*, in A. Bassani, M. Calleri, M. L. Mangini (curr.), *Liber sententiarum potestatis Mediolani (1385), Storia, diritto, diplomatica e quadri comparativi*, Genova 2021, pp. 372 ss. Si vedano altresì utilmente, nel medesimo volume, i saggi di C. Valsecchi, «Per viam inquisitionis». *Note sul processo criminale a Milano in un'età di transizione*, pp. 127-176; A. Bassani, *Le assoluzioni nel Liber comunis potestatis Mediolani: riflessioni sull'ipotesi di una giustizia giusta*, pp. 177-204; R. Isotton, *La repressione dei reati di furto e rapina nel Liber sententiarum potestatis Mediolani del 1385: acquisizioni e questioni aperte*, pp. 205-238; R. Bianchi Riva, *Iniuria e insultus tra diritto e*

L'importanza di studi che valorizzino la giurisprudenza d'età moderna, al fine di far «emergere a pieno la storicità del diritto in una delle sue più avvincenti espressioni» a fronte della correlativa carenza storiografica è stata peraltro recentemente sottolineata da Orazio Abbamonte<sup>12</sup>; e nei saggi accompagnatori d'una pubblicazione che – pur con riferimento ad un contesto differente a quello in parola – contribuisce a colmare tale vuoto<sup>13</sup>, Claudia Storti, ha evidenziato come lo studio delle sentenze consenta di meglio comprendere «lo spirito e talune dinamiche di carattere giuridico»<sup>14</sup>.

Con il presente lavoro, stimolato dalle accennate suggestioni<sup>15</sup>, s'intendono presentare i risultati provvisori di un primo carotaggio archivistico, il cui obiettivo è stato, da un lato, rintracciare fonti e dati relativi all'attività di Tiberio Deciani quale Vicario del Podestà di Vicenza;<sup>16</sup> dall'altro acquisire documenti d'archivio ed informazioni prodromiche ad affrontare un più approfondito studio della prassi processuale delle magistrature giudiziarie vicentine d'età moderna.

L'indagine ha consentito di rinvenire centoventuno sentenze, a quanto consta inedite, pronunciate del celebre giurista friulano, in funzione di giudice del Tribunale (o Banco) del Sigillo di Vicenza, tra il 12 febbraio ed il 26 maggio

---

*politica. Le offese alle magistrature comunali nella legislazione statutaria e nella prassi giudiziaria in età viscontea*, pp. 239-264.

<sup>12</sup> Cfr. O. Abbamonte, *Giurisprudenza e storicità del diritto. Contributo ad un possibile rinnovamento della storiografia giuridica ed al compito dell'attività giurisprudenziale nella formazione del diritto e del giurista*, in «Jurisdictio», 2 (2021), Contributi, 1, pp. 18, *ivi* nota 29, 30.

<sup>13</sup> Cfr. A. Bassani, M. Calleri, M.L. Mangini (curr.), *Liber sententiarum*, cit.

<sup>14</sup> Cfr. C. Storti, *1385: un anno tra politica e giustizia a Milano*, in A. Bassani, M. Calleri, M.L. Mangini (curr.), *Liber sententiarum*, cit., p. 7. La storiografia giuridica non ha comunque mancato di dedicare importanti contributi, sia su un piano generale che con riguardo a specifici momenti del processo, alle esperienze processuali - soprattutto in ambito criminale - tra medioevo ed età contemporanea. Per un'efficace sintesi di essi, cfr. P. Costa, *Storia del diritto e identità disciplinari: dai primi anni Settanta ad oggi*, in I. Birocchi, M. Brutti (curr.), *Storia del diritto e identità disciplinari*, Torino 2016, p. 169 ss.

<sup>15</sup> L'opportunità di cogliere i suggerimenti provenienti dalla storiografia giuridica focalizzandoli su fonti inedite prodotte da un giurista così celebre è peraltro sorta dal fortuito incontro, nel contesto d'altra ricerca sul diritto statutario vicentino, con una sentenza del celebre giureconsulto friulano. Cfr. A. Sandonà, *Leges et statuta communis Cartrani: gli statuti di Caltrano del 1543*, Arcugnano 2014, p. 58, con riferimento al documento in Archivio di Stato di Vicenza (di seguito ASVI), *Atti dei notai di Vicenza*, B. 460, Notaio Matteo Filippi di Giovanni Pietro (1530-1586), cc. 28v-29v, trascritto *ivi*, p. 137-138.

<sup>16</sup> Ciò con l'auspicio di poter contribuire, pur in questo limitato ambito, alla conoscenza di questo celebre giurista e nella consapevolezza del debito verso l'opera degli studiosi che con ben altro respiro e maestria hanno riconsegnato al presente la sua figura.

1547<sup>17</sup>.

Al di là dell'opportunità, che pure mi pare sussistere, di segnalare l'esistenza e descrivere la consistenza di questi documenti, credo che la giustificazione del loro impiego per la formulazione delle brevi notazioni che seguiranno non

---

<sup>17</sup> Cfr. ASVI, *Banco del Sigillo*, b. 28. Le sentenze occupano 143 fogli, per complessive 285 facciate manoscritte. Questa busta, contenente documentazione relativa all'anno 1547, comprende testimonianze relative a diversi processi e soprattutto, centoventuno sentenze rese dal Deciani tra il 12 febbraio ed il 26 maggio 1547. Le prime due sentenze del 21 aprile 1547 (*Antonio Brazoduro vs Agnesola ? e Gerolamo Colzè vs Giacomo Priello*) sono mutile di circa metà foglio, ma possono trarsene comunque utili elementi, essendo minore la lacuna concernente parte dispositiva. Quanto alla periodizzazione, essa è giustificata dal fatto che si tratta delle sentenze pubblicate con l'ausilio del medesimo notaio, Antonio Piovene, e quindi è relativa al quadrimestre d'assegnazione di questo al banco del Sigillo. Nell'incartamento, peraltro, si registra un salto dall'ultima sentenza del 31 marzo 1547 alla prima del 21 aprile 1547, con la quale principia il *tertius liber sententiarum* del notaio Piovene. La lacuna non è dovuta a dispersione, né ad una temporanea assenza del Deciani, ma al fatto che tutta l'attività processuale, per disposizione statutaria (*De iuridicis diebus, & feris celebrandi*) era sospesa a partire dagli otto giorni prima di Pasqua (che in quell'anno cadeva il 10 aprile) e per gli otto giorni seguenti. Suggestivo il fatto che in capo al proprio registro il notaio riporti il passo della lettera di San Paolo ai Romani (2:13) «Non enim auditores legis justus sunt apud Deum, sed factores legis justificabuntur»; e poi, parafrasando l'epistola al Giacomo (1,22) «Estote factores legis et non auditores tantum fallentes vosmetipsos», significativamente sostituisca *verba* con *legis*. L'indagine è stata condotta compulsando le buste del fondo delle magistrature antiche dell'Archivio di Stato di Vicenza che potevano contenere, *ratione temporis*, traccia dell'attività del Deciani. Dunque, quanto al Banco del sigillo, si sono esaminate le bb. 27, 28 e 29, contenenti materiali prodotti da questo tribunale tra il 1545 ed il 1548. La Busta 27, nominalmente comprensiva di documenti relativi agli anni 1545-1546, in realtà, a fronte di un 1545 completo, contiene materiali riferibili all'anno 1546 solo a partire dal 2 ottobre, che principiano però con l'intestazione, qui sciolta, «Thiberius Decianus Juris utrisque doctor. Vicarius clarissimi domini potestatis vincentie». Si tratta peraltro dei soli verbali delle udienze e dei provvedimenti ordinari del banco (compresa la registrazione delle lettere da e per gli auditori e la citazione delle parti avanti a queste) a volte presieduto dallo stesso Podestà. Della busta 28, quella di maggior interesse, si è detto sopra. Circa la busta 29, relativa agli anni 1547/1548 è in pessimo stato con riguardo ai primi fascicoli dell'anno 1548, mentre è consultabile l'anno 1547. Quanto al banco della Ragione, tribunale comunque presieduto da altro assessore e non dal Vicario, la b. 2297 comprende gli anni dal 1545 al 1549, ma non contiene sentenze relative agli anni 1546-1547. Il fasc. relativo al 1547 manca affatto. A fine comparativo si sono esaminate le buste disponibili relative all'attività dei banchi consolari nello stesso periodo: Cavallo b. 3570 (anni 1517/1547), Bue b. 3241 (anni 1546/1561), Aquila b. 3316 (anni 1517/1547), Pavone, b. 3798, (anni 1501-1554). Quanto al Tribunale delle Appellazioni ed a quello delle Mariganze, le rispettive unità archivistiche sono lacunose con riguardo agli anni 1546 e 1547.

possa prescindere da alcune precisazioni. Le sentenze<sup>18</sup>, infatti, con l'eccezione di quelle interlocutorie, sono atti conclusivi di procedimenti complessi, la cui piena comprensione (in questo caso in funzione della storicizzazione) necessita di disporre di tutti gli atti processuali che di quegli esiti sono il presupposto, *in primis* le allegazioni e le produzioni delle parti; e la documentazione allo stato esaminata, come rilevato poc'anzi, non li contiene. Al più, i verbali dei banchi, quando è possibile ricondurne l'attività ai procedimenti che le sentenze reperate definiscono, aiutano ad individuare i provvedimenti presupposti al contenzioso ed a definire i profili di fatto della *causa petendi* immediata dell'azione. Del pari, quando presenti e riconducibili alle sentenze reperate, i fascicoli delle testimonianze consentono di approfondire la *quaestio facti* e di inferire i *capitula* ammessi. Poste tali oggettive lacune della documentazione processuale<sup>19</sup>, lo stile in cui la sentenza è scritta, e, in particolare, lo spazio che essa riserva alle parti diverse da quella che oggi prende il nome di «dispositiva», ovvero la ricostruzione del processo e la motivazione della decisione, determina direttamente la maggiore o minore utilità storiografica della stessa<sup>20</sup>.

Da quanto si è potuto riscontrare, negli anni in cui il Deciani fu assessore a Vicenza, tutte le sentenze «civili» rese *partibus auditis*, tanto dai giudici podestarili, che dai consoli vicentini (e sia in procedimenti sommari, che ordinari), erano

---

<sup>18</sup> Sulla sentenza nel diritto intermedio, cfr. G.P. Massetto, *Sentenza (diritto intermedio)*, in *Enciclopedia del Diritto*, XLI, Milano 1989, pp. 1200-1245, (ora in Id., *Scritti di storia giuridica*, Milano 2017, pp. 1005-1052).

<sup>19</sup> La lacuna in ordine alle allegazioni delle parti, soprattutto nei casi di coinvolgimento di famiglie dell'aristocrazia cittadina, di Comuni od altre istituzioni, potrebbe peraltro colmarsi compulsando i rispettivi archivi. Come segnalato da Andrea Savio, dal punto di vista documentario la città di Vicenza rappresenta un *unicum* nel Veneto per il numero degli archivi nobiliari di età moderna conservati. Cfr. A. Savio, *Nobiltà palladiana. La Famiglia Godi fra Vicenza e l'Europa*, Roma 2017, p. 10 (con indicazione dei fondi nelle note nn. 10-12). Resta comunque ben presente in chi scrive la consapevolezza dei rischi interpretativi connessi al fatto che questa documentazione rappresenta comunque solo la minima parte di un intero universo documentale. Per utili considerazioni sul rapporto tra fonti emerse e le sommerse, *mutatis mutandis*, cfr. L. M. Mangini, *Il principio dell'iceberg. Scritture ad banchum iuris malleficiorum*, Milano, secoli XIII-XIV, in A. Bassani, M. Calleri, M.L. Mangini (curr.), *Liber sententiarum*, cit., pp. 33-60.

<sup>20</sup> Naturalmente anche una sentenza ridotta ai minimi termini dell'indicazione del giudice, delle parti, dell'oggetto e del dispositivo, ha sé grande valore per la storiografia (non solo giuridica), attestando il concreto atteggiarsi storico del momento d'attuazione concerta del diritto e fornendo dati oggettivi (contesto, soggetti coinvolti, ecc.) imprescindibili alla ricerca. Tuttavia, se maggiore è la complessità di un provvedimento, qualitativamente più eterogenei e quantitativamente più rilevanti sono i dati che da esso possono trarsi.



redatte nel c.d. stile *visis scripturis*<sup>21</sup>. *Proprium* di questo modo di sentenziare, che rendeva irrilevante l'eventuale contumacia d'una delle parti ai fini della validità della pubblicazione<sup>22</sup>, era il dare scrupolosamente atto, quale premessa alla pronuncia condannatoria od assolutoria, di tutte le fasi del processo, degli atti e dei documenti prodotti dalle parti (con le relative date di comunicazione), come pure di ciascun termine concesso dal giudice, di ciascuna pronuncia interlocutoria e, più in generale, di ciascun incidente processuale, comprese le intromissioni delle (o le devoluzioni alle) magistrature lagunari.

Oltre ai dati endoprocedimentali, il frequente richiamo a provvedimenti precedenti, dello stesso giudice (quindi interlocutori) ovvero d'altri magistrati (predecessori o meno), consente inoltre di ricostruire, con buona approssimazione, le complesse dinamiche processuali che erano il presupposto dei procedimenti definiti (o meno) dalle sentenze in esame.

Le informazioni che da queste decisioni possono trarsi sono dunque molteplici. Per citarne alcune, queste fonti forniscono dati oggettivi circa i soggetti del contenzioso, la frequenza e durata dei procedimenti, il tempo riservato all'elaborazione delle decisioni, le materie oggetto di lite prevalente, il numero ed il tipo dei gravami, nonché le percentuali di successo degli stessi; ancora consentono di conoscere i criteri di delegazione agli assessori delle controversie promosse avanti al podestà e di trarre informazioni circa le modalità formali e – nei casi in cui le motivazioni sono presenti – sostanziali del giudicare. Si tratta in ogni caso di riferimenti utili accrescere le nostre conoscenze di un sistema complesso quale quello dell'amministrazione della giustizia civile in Terraferma.

Lo studio di questo materiale consentirà inoltre di arricchire gli studi decianei con informazioni sulla esperienza vicentina di questo giurista. La comparazione con le sentenze dei giudici che prima di lui, con lui e dopo di lui, presiedettero i Banchi cittadini, consentirà inoltre di evidenziare eventuali peculiarità del suo modo di sentenziare e, quindi, di verificare se già da quel primo incarico

---

<sup>21</sup> Si vedano, quali esempi tra i molti, *Sentenza del Banco della Ragione 27 luglio 1549, Girolamo Fiorini vs Lucia e Ammiano de Quinto*, in ASVI, *Banco della Ragione*, b. 21; *Sentenza del Banco del Bue 17 luglio 1546, Gerolamo Trissino vs Marco Lucchini*, in ASVI, *Banco del Bue*, b. 3241. La forma *visis scripturis*, tra XV e XVI secolo, era peraltro in uso anche altrove in Terraferma. Cfr. Archivio Segreto Vaticano. Fondo Veneto II, 805, lett. C. *Sentenza 26 luglio 1492 del Podestà di Brescia Domenico Trevisano*, resa tra il Monastero di San Pietro (e consorti) ed il comune di Nuvolento. Alla fine del '700 questo modo di scrivere le sentenze era considerato, quantomeno in contesto vicentino, desueto. Cfr. A. Lorenzoni, *Istituzioni del diritto civile privato per la provincia vicentina, Tomo II. In cui si tiene la pratica*, Vicenza 1786, p. 213.

<sup>22</sup> Cfr. *Duales quòdquilibet citatus & contumax pro prima vice, possit reandiri depositando marculus quatuor dicta contumacia*, in *Ius municipale Vicentinum cum additione partium, & decretorum serenissimi domini, et indice locupletissimo...*, Vicenza 1628, pp. 364 ss.

giudiziale emergessero le grandi qualità che gli sarebbero state riconosciute in seguito<sup>23</sup>.

## 2. *Tiberio Deciani da avvocato affermato a Vicario del Podestà di Vicenza*

È opinione condivisa dalla storiografia che l'eloquenza e la competenza del Deciani, che già gli avevano saputo accattivare il favore dei concittadini udinesi e gli avevano aperto la strada delle ambascerie presso la Dominante, fossero alla base del suo successo quale avvocato e consulente, in patria come a Venezia. Le stesse qualità gli avrebbero consentito anche «di contrarre quelle amicizie autorevoli da cui [sarebbero dipese] in massima parte il corso della sua attività di funzionario dell'ordine giudiziario e anche di insegnante»<sup>24</sup>.

Che da un soddisfacente rapporto professionale tra avvocato e cliente possa germinare un solido legame fiduciario, che porta ad estendere la collaborazione ad ambiti diversi rispetto a quello forense, è dinamica sociale ben comprensibile e piuttosto frequente. Allora come ora. Certamente, alla metà degli anni '40 del Cinquecento la rete di relazioni e conoscenze che il giurista udinese aveva saputo (e potuto) costruire in quindici anni di impegno politico e d'esercizio dell'avvocatura doveva essere certamente vasta. La sua biografia, tuttavia, ne attesta un legame particolarmente solido e duraturo con la casata veneziana dei Venier. Da esponenti di questa famiglia Deciani avrebbe ottenuto gli incarichi vicariali a Vicenza (1546-1547) e Verona (1550-1551). Ed anche la nomina del 1552 – pur Ducale – a lettore «di ragion civile» a Padova, giunse quando la città era retta da un Venier<sup>25</sup>.

La profonda cultura giuridica, la provata abilità retorica ed il rigore argomentativo erano certamente qualità necessarie per l'ascesa sociale della nobiltà di toga delle città dominate<sup>26</sup>. Pure sono doti coerenti con l'austerità tradizionalmente associata all'immagine del Deciani; *outline* che trova pieno riscontro anche in ambito iconografico<sup>27</sup>. Forse, però, non erano qualità sufficienti, nel

---

<sup>23</sup> La verifica delle eventuali specificità del Deciani-giudice renderebbe necessaria l'estensione della comparazione ai provvedimenti decisori (qualora li si rinvenisse) che egli, sempre in tale veste, assunse quale assessore dei Podestà di Padova e Verona.

<sup>24</sup> Cfr. A. Marongiu, *Tiberio Deciani* cit. p. 139. M. Pifferi, *Deciani, Tiberio*, cit., p. 726, che ne ricorda anche le tappe dell'impegno politico e diplomatico ad Udine.

<sup>25</sup> A Vicenza, come vedremo *infra*, Deciani fu Vicario del Podestà Lorenzo Venier; a Verona fu assessore pretorio del futuro Doge Francesco Venier e la nobilitazione a lettore di ragion civile a Padova avvenne quando Podestà di quella città era Marco Antonio Venier.

<sup>26</sup> Cfr. A. Viggiano, *Ascesa sociale*, cit. p. 69.

<sup>27</sup> Si vedano, in particolare, le raffigurazioni che del Deciani ci offrono i ritratti, le medaglie e le sculture. Alludo particolarmente alle incisioni di Joos van Winghe (1589) e Cornelis Galle

contesto sociopolitico veneziano della metà del '500, per accedere agli assessorati pretori. Lo stesso numero degli avvocati straordinari autorizzati (pur con alcune limitazioni) al patrocinio avanti alle corti lagunari, con cui era più probabile che i patrizi veneziani intrattenessero relazioni, era del resto significativamente cresciuto rispetto al secolo precedente.

Il giurista di Terraferma poteva intraprendere la carriera d'assessore solo se personalmente richiesto dai patrizi chiamati a reggere le città del Dominio. Alla base dell'incarico v'era infatti un rapporto di natura clientelare e personale<sup>28</sup>. Il giurista prescelto, che pure giurava assieme al Podestà davanti ai Capi del Consiglio dei X, era peraltro svincolato da un rapporto economico diretto con l'apparato centrale e veniva retribuito per l'attività prestata solo mediante sportule<sup>29</sup>.

L'aver rivestito o rivestire la carica di *curiale* podestarile – v'è n'erano trent'uno in tutta la Terraferma – era peraltro requisito tendenziale per accedere alle cattedre euganee; e, del resto, la circolarità tra pratica e teoria innescata da questa consolidata politica veneziana, garantendo la trasmissione ai futuri funzionari pubblici del sapere tecnico unitamente alla mentalità d'apparato, si rivelava un efficace strumento di governo.<sup>30</sup>

---

(1599), alla medaglia di Giovanni Cavino (Padovanino) che lo ritrae in abiti romani (1548), alla terracotta di Francesco Segala (1575 ca.) conservata dai Civici musei di Udine ed al busto, opera medesimo artista, che orna il sepolcro di Deciani presso la Basilica del Carmine a Padova.

<sup>28</sup> Cfr. C. Povolo, *Il giudice e l'assessore*, cit. p. 29.

<sup>29</sup> Nelle sentenze esaminate, l'assoluzione delle parti «ab expensis» è assai frequente. Tuttavia, il Deciani fa sempre salvi (ponendoli a carico delle parti «pro dimidia») il pagamento del proprio «salario» e delle spese di pubblicazione della sentenza. Quale esempio tra i molti si vedano la *Sentenza 17 marzo 1547, Francesco e Benedetto da Porto vs Giuseppe Caprelli* e la *Sentenza 17 marzo 1547, Uomini e Comune di Montecchio Maggiore vs Giacomo Selavi*, in ASVI, *Banco del sigillo*, B. 29.

<sup>30</sup> Cfr. M. Pifferi, *Generalia delictorum*, cit. p. 8. Questo autore riferisce specificamente la notazione agli affidatari di *lecture criminalium*, ma ritengo che essa possa essere generalizzabile. Se da un lato le fonti attestano che gli stessi giuristi delegati agli assessorati potevano rivestire, anche nell'arco di uno stesso mandato, la funzione di giudice «civile» e «criminale» (si pensi alla partecipazione del Vicario, per lo più incaricato «del civile», anche alla curia pretoria in materia criminale), dall'altro lo stesso oggetto d'insegnamento poteva cambiare.

Ed è proprio il caso di Deciani, che «criminale» insegnò solo dal 1550 al 1552 (e peraltro con la lunga interruzione dovuta all'assunzione dell'incarico di Vicario del Podestà di Verona), per poi assumere la seconda cattedra ordinaria di diritto civile, che manterrà in seguito. Cfr. Pifferi, *Generalia delictorum*, cit. p. 76 e P. Antonini, *Di Tiberio Deciani*, cit. p. 22. Cattedra che fu di Marco Mantova Benavides, le cui lezioni il friulano aveva seguito oltre vent'anni prima nello stesso ateneo (Cfr. G. Ganzer, *Appunti per Tiberio Deciani collezionista*, in M. Cavina (cur.), *Tiberio Deciani*, cit., p. 57; M. Pifferi, *Deciani, Tiberio*, cit., p. 726) e col quale nel 1570 aveva raggiunto «parità di luogo». Cfr. L. Cargnelutti, *Documenti*, cit., p. 17.

Questo meccanismo è ben evidenziato anche dalla lettera ducale 23 aprile 1549 che informava i Rettori di Padova della nomina di Deciani, da parte del Senato Veneto, a lettore di diritto criminale, nella quale possiamo leggere:

havendosi havuta ottima informazione dell'eccellente messer Tiberio Deciano da Udene, il quale già molti anni si esercita in tal professione, servendo per giudice et per vicario li rettori nostri, di modo che alla dottrina che egli ha singulare, ha ancora congiunta la praticha, come si desidera...<sup>31</sup>

È stato affermato che il podestà di Vicenza avrebbe costretto, quasi a forza, il Deciani a seguirlo come suo Vicario<sup>32</sup>. Non è però difficile immaginare che cedere alle «sollecitudini e preghiere» del patrizio veneziano, fosse un sacrificio ben sopportabile. È un fatto che il giurista udinese non si lasciò scappare l'occasione ed abbandonò *ex abrupto* l'esercizio dell'avvocatura<sup>33</sup>, che, pur più lucrativo di quello d'assessore<sup>34</sup>, limitava lo spettro delle sue possibilità.

Come Deciani abbia ottenuto la fiducia del futuro podestà di Vicenza, potendo così passare dalla sbarra al banco (e poi da questo alla Cattedra), è questione che resta poco chiara.

Osservando il *cursum honorum* del Venier che reclutò l'udinese - principiato nel 1535 con la designazione quale Savio agli Ordini, cui, in particolare, seguì la nomina nel 1537 tra gli *advocati per omnes curias*<sup>35</sup> - si potrebbe pensare che l'incontro tra i due sia avvenuto nelle corti lagunari.

Tuttavia, se si considera che nel 1541 il futuro rettore di Vicenza fu inviato in Dalmazia quale Sindaco avogadore e inquisitore e che a tale incarico seguì un

---

Il già ricordato Jacopo Villabruna, predecessore del Deciani quale Vicario a Vicenza, aveva, ad esempio, insegnato a Padova, alla *scholam secundam Juris Civilis meridianam*, dal 1509 al 1518 (cfr. *Fasti gymnasii patavini*, cit., pp. 75 e 130) e negli anni 1543, 1550, 1552, 1554 era stato Vicario ed assessore del Podestà di Verona.

<sup>31</sup> Questa lettera ducale, indirizzata ai Rettori di Padova, presente nell'Archivio Deciani a Martignacco, è trascritta, quale documento 3, in L. Cargnelutti, *Documenti*, cit., p. 24.

<sup>32</sup> Cfr. A. Marongiu, Tiberio Deciani, cit. p. 139 e P. Antonini, *Di Tiberio Deciani*, cit., p. 22.

<sup>33</sup> P. Antonini, *Di Tiberio Deciani*, cit., p. 19

<sup>34</sup> Accettare l'incarico significò per il Deciani rinunciare alle cospicue entrate che gli assicurava l'attività forense ed accontentarsi delle sportule pagategli dalle parti (o da quella soccombente) del processo. Cfr. G. Bonifacio, *L'assessore*, cit. p. 77.

<sup>35</sup> Carica semestrale di cui verrà nuovamente investito nel 1536 e nel 1539.

Sulla figura ed il ruolo degli *advocati per omnes curias* ed il loro avvicendamento con gli *advocati parvi* si veda il contributo di S. Gasparini, *I giuristi veneziani e il loro ruolo tra istituzioni e potere nell'età del diritto comune*, in *Diritto comune diritto commerciale diritto veneziano*, K. N. von Stryk, D. Nörr (curr.), Venezia 1985, pp. 78-80. Per una più ampia trattazione del tema, cfr. S. Gasparini, *Tra fatto e diritto: avvocati e causidici a Venezia nell'età moderna*, Padova 2005.

quinquennio senza incarichi pubblici, se si comparano tali date con quelle dell'attività di Deciani in laguna quale avvocato straordinario, l'ipotesi della conoscenza nel foro veneziano non pare così probabile. E le fonti sembrano piuttosto suggerirne un'altra.

Tra le «amicizie autorevoli» che il Deciani ebbe cura di coltivare a Venezia, è annoverabile anche quella con Pietro Aretino, autentica *star* di quegli anni, sagacemente ritenuto, per gli «uffici» che la sua fama gli consentiva di prestare, «segretario del mondo»<sup>36</sup>.

Il rapporto tra il celebre friulano e l'artista, già documentato da una lettera scritta dal primo al secondo nel novembre del 1539<sup>37</sup>, andò oltre quello

<sup>36</sup> La paternità dell'appellativo, gradito all'Aretino, è peraltro di quello stesso Francesco Alunno che per primo presentò Deciani all'umanista. Cfr. G. Aquilecchia. *Pietro Aretino*, cit., p. 89.

<sup>37</sup> «Al Divino M. Pietro Aretino Signor Suo. Non seria mai stato possibile Dignissimo Signor mio che sta notte io havesse potuto hauer riposo alcuno s'io non hauesse compiaciuto & data la sentenza quasi a forza per la parte delli miei piedi liquali con grandissime querele gridando contra le mie mani di esse amaramente innanzi a me si lamentavano dolendosi che essi fossi quattro e cinque volte si havessero adoperati et affaticati in condurmi alla tanto da me desiderata presenza di vostra Signoria, et che le mani in ciò non si havessero adoperare pur in prender il botocchio a batter alla porta per esser stato il singularissimo et unico scrittore mio honorandissimo compare guida nostra et come domestico cercato se erravasi in casa, per il che si per levarmi sta nogliosa lite denanzi si per non irritar li piedi che per sdegno forsi domattina non mi volessero condurre come desidero a tanta presenza quanta e quella di vostra Signoria da tutto il mondo riverita mi è stato forza per sta volta compiacerli, et far che le mani prendessero sta poca di fatica in indrizarmi sta mia rozza e et mal schichizzata carta, per dinotarvi in esse che le singularissime virtuti et altissimi concetti et discorsi del profondissimo ed immortal petto vostro hanno si strettamente ligata l'anima mia alla divotion del già tanto sparso et honorato nome suo che s'io presentalmente non li fazo riverenza come più giorni fa e stato il mio desio, et come cerco domattina a farli reputaro tal mia disgratia provenir dalla infortunata sorte mia anzi della mia indegnità et basseza che li è lecito di goder si lieto dolce et spendidissimo aria qual sole circundar il divin corpo vostro albergo di si rare infinite et immortal virtuti. Et inperciò se con si incolte et mal composte parole vostra Signoria stasera da me serà offesa incolpi le altissime gratie vostre, che sono state causa del desiderio di vedervi, che ha mosso tal lite fra le mie mani, et li miei piedi i quali vittoriosi et orgogliosi per haver data sta fatica alle mani più volentieri domattina vi portaranno, il tutto dedicato alla immagine di vostra Signoria, Tyberio Deciano; et di quello vi faranno divota offerta et riverenza, fra sto mezzo inchino tutto mi vi raccomando basciandovi l'ombra delle deificate mani. Di Venetia al di primo di Novembrio l'anno MDXXXI. Alla divinità di vostra Signoria. Il devotissimo Tyberio Deciano, Dottor da Udene». Cfr. Lettera da Deciani all'Aretino del 1° novembre 1539, in *Lettere scritte al signor Pietro Aretino, da molti signori, comunità, donne di valore, poeti, & altri eccellentissimi spiriti...*, Venezia 1551, pp. 87-89.

epistolare<sup>38</sup>; e lo smaccato servilismo improntante la prosa riservata da Deciani al poeta non ha peraltro mancato di suscitare l'imbarazzo nei suoi biograf<sup>39</sup>.

L'atteggiamento del giurista, invero niente affatto insolito per il costume dell'epoca, è forse spiegabile con la passione umanistica che pure connotò l'udinese<sup>40</sup>; nondimeno esso attesta una spiccata qualità che il Deciani dovette avere, al fianco delle indubbie capacità di giurista: *il savoir faire*.

Nella più ristretta cerchia di Pietro Aretino, era presente un rampollo della famiglia Venier, noto (allora) soprattutto per essere uno «scapigliato discepolo» di quello, nonché autore di poemetti osceni di un certo successo: *Il Trentuno della Zaffetta* e *La puttana errante*<sup>41</sup>.

E si tratta proprio di quel Lorenzo, futuro Podestà, che affiderà al Deciani, di cui era pressoché coetaneo<sup>42</sup>, il primo incarico d'assessore<sup>43</sup>.

Che da catalizzatore della relazione tra questi ultimi abbia funto proprio l'aretino resta allo stato un'ipotesi; suggestiva e da verificare, ma non improbabile.

La nomina formale di Lorenzo Venier alla podestaria di Vicenza data al 24 gennaio 1545 (1544 *more veneto*). La presa di possesso della carica, già rivestita da

<sup>38</sup> L'incontro, officiato da Francesco del Bailo, meglio conosciuto come Francesco Alunno, si tenne il 2 novembre 1539, il giorno seguente alla lettera di cui alla precedente nota e vi prese parte anche Gregorio Amaseo, che con Deciani conduceva un'ambasceria a Venezia per perorare la riduzione del «sussidio volontario» dovuto dalla sua provincia. Cfr. *Diarii udinesi*, cit., p. 471.

<sup>39</sup> Cfr. P. Antonini, *Di Tiberio Deciani*, cit. p. 19. Lo stesso Antonini era del resto imparentato con la famiglia Deciani, avendo sposato la contessa Maria Rosa Deciani, discendente diretta di Tiberio.

<sup>40</sup> Salvo rammentare che la sensibilità per il diritto e la letteratura fu e resta tratto caratteristico dei più grandi giuristi, da Cino da Pistoia a Francesco Carnelutti.

<sup>41</sup> Cfr. D. Romei (cur.), *La tariffa delle puttane di Venegia*, s.l. 2020, p. 6 (<https://www.nuovorinascimento.org/n-rinasc/testi/pdf/cavallino/tariffa.pdf> ult. consult. 25.1.2023); G. Aquilecchia, *Pietro Aretino e altri poligrafi a Venezia*, in G. Arnaldi, M. Pastore Stocchi (curr.), *Storia della cultura Veneta. Dal primo Quattrocento al concilio di Trento*, 3/2, Vicenza 1980, p. 85 s. Sulla vita e l'opera di Lorenzo Venier, cfr. L. Dalla Man, *Un discepolo di Pietro Aretino. Lorenzo Venier e i suoi poemetti osceni (Contributo alla storia del costume veneziano nella prima metà del secolo decimosesto)*, Ravenna 1913.

<sup>42</sup> Lorenzo Venier era nato l'11.9.1510 e Tiberio Deciani il 3 agosto 1509.

<sup>43</sup> L'ascendente che l'aretino eserciterà su Lorenzo Venier, del cui figlio sarà anche padrino, giungerà ad influire anche direttamente sull'amministrazione della giustizia a Vicenza ritardando l'emanazione di sentenze («...io son contento di prolongar un mese si come la signoria vostra mi scrive & non sententiarli...») contro i protetti del primo. Cfr. *Lettera di Lorenzo Venier, Podestà di Vicenza a Pietro Aretino del 16 ottobre 1546*, in *Lettere scritte al signor Pietro Aretino*, cit., pp. 283-284.

altro membro della sua casata, Giacomo, risale però all'anno seguente<sup>44</sup>, probabilmente a causa del matrimonio e della nascita del primogenito Alvisè.

Nelle serie pubblicate dei Podestà vicentini, infatti, il 1545 risulta vacante, mentre Lorenzo è indicato rivestire la carica dal 1546<sup>45</sup>. Il Cappellari<sup>46</sup> ed il Castellini<sup>47</sup> lo indicano in carica, erroneamente, solo per il 1547. Altri riferimenti utili alla datazione possono trarsi da una raccolta di Lettere ai Capi del Consiglio dei X contenente anche cinque dispacci di Lorenzo Venier, l'ultimo dei quali datato Vicenza 27 agosto 1547<sup>48</sup>.

Poiché gli assessori accompagnavano il pretore all'ingresso nel reggimento e, ordinariamente<sup>49</sup>, il loro incarico cessava alla fine del mandato di quello, la circostanza diviene rilevante per stabilire l'effettivo tempo in cui Deciani fu attivo a Vicenza.

In ordine al *dies a quo* della presa di servizio, le sentenze esaminate ci consentono di dedurre che essa avvenne il 18 maggio 1546. Risulta infatti aver pronunciato un provvedimento già in quella data<sup>50</sup>, mentre il 13 maggio dello stesso

---

<sup>44</sup> Anche nel 1542 la podestaria vicentina era stata attribuita ad un Venier, Bernardo, cui successe Pietro Orio; ed altro membro della famiglia Orio, Lorenzo, ritroviamo dopo Lorenzo Venier.

<sup>45</sup> Cfr. B. Bressan, *Serie dei Podestà e dei Vicari della città e territorio di Vicenza con lo statuto e la matricola dei dottori collegiati vicentini durante la Signoria veneziana*, Vicenza 1877; elenco riprodotto con correzioni in *Relazioni dei rettori veneti in Terraferma, VII. Podestaria e capitanato di Vicenza*, Milano 1976, p. XXXVI.

<sup>46</sup> Cfr. G. A. Capellari Vivaro, *Campidoglio Veneto, in cui si hanno l'Armi, l'origine, la serie de gl'huomini illustri et gli Albori della Maggior parte delle Famiglie, così estinte, come viventi, tanto cittadine quanto forastiere, che hanno goduto e che godono della Nobiltà Patritia di Venetia*, VII, 18 (8307), f. 164r, in Biblioteca Nazionale Marciana, Codd. It. VII, 15-18 (=8304-8307), <https://bibliotecanazionalemarciana.cultura.gov.it/manoscritti/HTM/Campidoglio.htm> (ult. cons. 25.01.2023).

<sup>47</sup> Cfr. S. Castellini, *Storia della città di Vicenza...*, XIV, Vicenza 1822, p. 70.

<sup>48</sup> Cfr. L. Dalla Man, *Un discepolo*, cit., p. 41. Così si ricava da Archivio di Stato di Venezia (di seguito ASVE), *Lib. Reggimenti*, p. 9 t. e *Lib. Segretario alle voci misto*, n. II dal 1541 al 1552.

<sup>49</sup> Affinché un assessore mantenesse la funzione anche con un nuovo rettore, nel caso vicentino occorre, oltre al consenso del nuovo Podestà, un'apposita deliberazione del Consiglio dei X ed altra deliberazione del Maggior Consiglio cittadino. Cfr. G. Morari, *Prattica*, cit., p. 11 e C. Povolo, *L'assessore*, cit. p. 30, nota 55.

<sup>50</sup> Cfr. *Sentenza del Tribunale del Sigillo 28 marzo 1547, Alessandro dal Pau vs Giunio Arcoforo Floriani*, in ASVI, *Banco del sigillo*, B28, f. 32 r-v. Nel corpo del provvedimento il Deciani richiama una sua sentenza «inter partes lata sub die 18 maij 1546».

anno risultava ancora Vicario il suo predecessore<sup>51</sup>.

Quanto al *dies ad quem* dell'incarico, pur nel difetto di riscontro diretto – il dato cronologico certo più prossimo tra quelli inferibili dalle fonti esaminate lo dà ancora pienamente operativo il 26 maggio 1547<sup>52</sup>– esso, ragionevolmente, sarà coinciso con la fine del mandato di Venier, ovvero il 26 settembre 1547. Dato peraltro confermato dalla durata ordinaria (sedici mesi) dei mandati postestari per le città della Terraferma<sup>53</sup>.

Arrivando a Vicenza, Deciani sostituiva nella carica vicariale il giurista feltrino, già docente di diritto civile a Padova, Giacomo Villabruna<sup>54</sup>, che, il 15 ottobre 1546, troviamo singolarmente ad Udine, quale Vicario di Vincenzo Gritti, luogotenente della patria del Friuli<sup>55</sup>.

La Vicenza di quegli anni era peraltro un contesto non facile.

In particolare, successivamente alla crisi di Agnadello, la città berica superava, per numero ed efferatezza d'omicidi e per l'esplosione delle rivalità tra le

<sup>51</sup> Cfr. *Sentenza del Tribunale del Sigillo 21 aprile 1547, Domenico Rizzo di Padova vs Ludovico Sichella di Cornedo*, in ASVI, *Banco del sigillo*, B28, f. nn. al riferimento «visa sententiam interloquatoria per sp. D. precessorem meu lata sub die 13 maij 1546».

Questo dato cronologico, peraltro, pare contrastare con le norme di cui alla parte del Consiglio dei X del 15 settembre 1450 che vietava ai Rettori ed ai loro assessori di pronunciare sentenze negli ultimi otto giorni del reggimento, sanzionandone comunque la nullità, cfr. *Decreta veneta*, f. 237. Al nuovo pretore ed ai suoi giudici era invece lecito provvedere alle sentenze urgenti anche nei primi otto giorni di servizio, sebbene per prassi in quel periodo le udienze fossero sospese. Cfr. G. Morari, *Prattica*, cit., p. 52.

<sup>52</sup> Cfr. *Sentenze del Tribunale del Sigillo 26 maggio 1547, Francesco Muratori vs Bernardo Marchetti, Guidone da Thiene vs Davide Loschi, Marco Cappelli vs Bernardo Fabbro, Marco Antonio e Adriano da Thiene vs Aloisio Bugamanti, Angelo Teutonico vs Eredi di Giovanni Marcello di Torrebelvicino, Giovanni Donato da Monta vs Lucia di Salò, Francesco Loschi vs Angelo Calidonio, Comune e Uomini di Montecchio Precalcino vs Francesco Trissino, Francesco da Sale vs Pietro de Laude*, in ASVI, *Banco del sigillo*, B28, *Tertio sententiarum Antonij Plovenis*, ff. 35v-41v.

<sup>53</sup> Termine ordinario, che, non di rado, per varie ragioni (spesso riconducibili alla rinuncia o ad impedimenti del nuovo designato), poteva estendersi anche oltre il periodo stabilito. Cfr. *Relazione di Messer Aluigi Giorgi tornato dall'uffizio di Capitano a Vicenza*, Venezia 1843.

<sup>54</sup> Cfr. *Sentenza 14 febbraio 1547, Comune di Malo vs Camillo Pigafetta*, in ASVI, *Banco del Sigillo*, b.28.

Sul Villabruna, cfr. *supra*, p. 12, nota 30.

Da una sentenza resa il 17 marzo 1547 (*Da Porto Francesco e Benedetto vs Giuseppe Caprelli*, in ASVI, *Banco del Sigillo*, b.28) apprendiamo che nel luglio 1541 era Vicario (predecessore) Francesco Montanari.

<sup>55</sup> Cfr. C. Roccabruna, *Regesto delle pergamene appartenenti alla sezione archivistica della Biblioteca Provinciale, recuperate a Lubiana (continuazione)*, in «Studi goriziani. Pubblicazioni della Sezione provinciale della R. Biblioteca di Stato in Gorizia», 9 (1933), p. 57.



famiglie più eminenti, l'elevato standard d'ordinaria violenza che pure caratterizzava la Terraferma veneta nel XVI secolo<sup>56</sup>.

Il conflitto delle aristocrazie civiche, naturalmente, non sempre sfociava nel sangue od in gravi delitti. Trovava anche sfogo in una sfrenata corsa all'auto-rappresentazione, monumentalmente attestata dalle opere palladiane, che, ben potendo tradursi in altro tipo di *sanguinamento*, sovente apriva la strada alle controversie civili (in particolare per debiti pecuniari, ereditarie e dotali)<sup>57</sup>.

Anche la scelta del Maggior Consiglio di Venezia di assegnare, in quel torno d'anni, la podestaria di Vicenza sempre a membri delle stesse casate (Venier e Aurio) potrebbe rivelarsi orientata proprio in funzione della capacità di queste famiglie di tenere a bada il patriziato locale in virtù delle stabili relazioni intestate.

Il fatto che al Deciani, alla prima esperienza quale giudicante, fosse riservata la posizione più prestigiosa tra gli assessori<sup>58</sup> - quella del Vicario - in una tra le città più turbolente del Dominio, è in ogni caso riconoscimento (anche) di non comune preparazione e competenza.

Il Vicario, cui competeva principalmente l'attività giudiziaria di cognizione delle controversie «civili», era ordinariamente delegato della vicegerenza pretoria e, quindi, anche dell'esercizio diretto di alcuni poteri di competenza del Rettore, quali l'emissione dei mandati e l'adozione di provvedimenti *super litteris*. A tali mansioni si aggiungevano il dovere d'assistere all'Ufficio dell'Inquisizione, per controllarne le modalità d'azione nell'interesse della Dominante e, qualora richiesto, la generale consulenza giuridica al Podestà<sup>59</sup>. Apprendiamo inoltre da

<sup>56</sup> Cfr. M. Knapton, *Venezia e la terraferma 1509-1797. Istituzioni politiche, pratiche di governo, rapporti di potere, cultura politica*, in «Ateneo veneto», A. 197, serie 3, n. 9/1 (2010), p. 116 ss.; A. Savio, *Nobiltà palladiana*, cit., pp. 20 ss. e particolarmente pp. 51 ss.

<sup>57</sup> Ancora alla metà del Seicento, i cronachisti segnalavano che a Vicenza, città i cui nobili primeggiavano per essere tra loro «...sanguinolenti, vendicosi, e di puntiglio», per futili ragioni si vedessero «bene spesso rovine d'huomini, e di famiglie». Cfr. A. Loschi, *Compendi storici del sig. co. Alfonso Loschi cavallier vicentino, Academico Insensato, Olimpico, e Rifiorito, il Riaccesso all'illustrissimo ... il sig. conte Carlo Sforza Attendoli Manzoli*, Bologna 1655, p. 332.

<sup>58</sup> Dunque, riconoscimento di preparazione e competenza.

<sup>59</sup> Ne dà atto lo stesso Deciani allorché ricorda d'aver consigliato il proprio Podestà (Lorenzo Venier) in ordine alla configurabilità di delitto in caso porto d'armi. Cfr. T. Deciani, *Tractatus criminalis*, cit., VIII, IV, 5, p. 16.

Sulla questione ha preso posizione anche Pifferi (*Generalia delictorum*, cit., pp. 365-366 e 421-422) ritenendo che il Deciani abbia assunto la posizione quale «assessore ai malefici» (rif. p. 365).

Poiché la carica vicentina ricoperta da Deciani fu solo quella di Vicario (e non di Giudice del Maleficio), allorché nel *tractatus criminalis*, si legge «Et ego ipse dum Vincentiæ assiderem

un *responsum* dello stesso Deciani che lo stesso Vicario poteva fungere da savio nei processi ordinari dei giudici cittadini nei quali dalle parti fosse richiesto il *consilium*<sup>60</sup>.

L'esperienza vicentina fornì all'Udinese l'occasione di dimostrare ai propri patroni (anche) le sue qualità di giudice e funzionario, così acquisendo quegli ulteriori crediti che sarebbero stati alla base della sua carriera successiva. Il successo professionale e sociale fu tuttavia funestato, a pochi mesi dall'assunzione della funzione Vicariale, dalla morte della prima moglie, madre dei suoi quattro figli, Maddalena Antonini.

### 3. L'ordinamento giudiziario vicentino d'età moderna<sup>61</sup>.

Negli anni in cui Tiberio Deciani assunse l'incarico di Vicario pretorio a Vicenza, l'ordinamento delle magistrature locali cui era demandata l'amministrazione della giustizia «civile» si caratterizzava per la notevole complessità. Ad un elevato numero di Banchi di prima istanza faceva eco una pluralità di giudici d'appello; ed i primi come i secondi, rispettivamente, avevano sovente competenza concorrente. Anche quando il contenzioso si esauriva entro i confini del distretto, giungendo alla *res iudicata* senza coinvolgere le magistrature lagunari, le strategie di attitazione delle liti potevano determinare percorsi processuali dalla geometria variabile.

Un dato «costituzionale» ravvisabile nell'ordinamento vicentino era la ripartizione, per disposizione statutaria, della presidenza dei tribunali cittadini tra

---

clariffino Laurentio Venerio» (X, II, 11, p. 84), l'assistere va, a mio avviso, inteso letteralmente quale assistere, nel senso di prestare consulenza.

<sup>60</sup> Cfr. T. Deciani, *Responsorum*, cit., V, 3, p. 19.

<sup>61</sup> Sulle magistrature vicentine d'antico regime, con particolare riguardo a quelle giudiziarie, oltre all'imprescindibile riferimento ai primi tre libri degli statuti del 1425 ed ai provvedimenti conferenti di cui al *liber novus partium*, per dati cronologicamente prossimi all'esperienza di Deciani, cfr. G. Marzari, *La Historia di Vicenza... divisa in due libri*, Vicenza 1604, pp. 98 ss. Si vedano inoltre, A. Loschi, *Compendi storici*, cit., pp. 330-331; F.F. Vigna, *Preliminare di alcune dissertazioni Intorno alla parte migliore della storia ecclesiastica e secolare della città di Vicenza...*, Vicenza 1747, p. XI; F. Barbarano, *Historia Ecclesiastica della Città, Territorio e Diocesi di Vicenza*, Vicenza 1761, pp. 237-241; *Magistrati della spettabile Città di Vicenza e del suo territorio ai tempi della Repubblica*, Vicenza 1881. Per la storiografia più prossima cfr. J. S. Grubb, *Firstborn of Venice: Vicenza in the Early Renaissance State*, Baltimore 1988, p. 56 s.; Id., *Comune privilegiato e comune dei privilegiati*, F. Barbieri, P. Preto (curr.), *Storia di Vicenza: L'età della repubblica veneta (1404-1797)*, Vicenza 1990, p. 46; C. Passarella, *Interessi di parte*, cit. pp. 68-75. Sul contesto giudiziario di Terraferma, con riferimenti specifici al caso vicentino si veda anche C. Povolo, *L'intrigo e l'onore L'intrigo dell'onore. Poteri e istituzioni nella Repubblica di Venezia tra Cinque e Seicento*, Caselle di Sommacampagna 2008, *passim*.

giudici espressi dalla città e giudici designati, indirettamente, da Venezia.

La presenza di assessori podestarili con stabili funzioni giurisdizionali, per quanto delegate, non era, peraltro, novità introdotta a Vicenza dalle dominazioni. Gli statuti cittadini del 1264 ne attestano la natura strutturale già ai tempi del libero comune<sup>62</sup>.

Nella rubrica del capitolo dedicato alla formula di giuramento degli assessori, questi sono infatti qualificati come *iudicum potestatis*<sup>63</sup>. Parimenti strutturale era la compresenza di giudici consoli<sup>64</sup>. E gli uni, come gli altri, erano tenuti al decidere le controversie, con sentenza scritta, «secundum leges et bonum et approbatum usum ... civitatis».

Negoziando la *deditio* a Venezia del 1404, la città berica aveva ottenuto che l'amministrazione della giustizia fosse condotta «juxta leges, sanctiones, et jura, ac forma statutorum, et ordinamentorum comunis. ....decretis aliquibus priorum dominationum in contrarium loquentibus, non obstantibus»; e la riforma statutaria del 1425, pur attagliandosi al nuovo assetto istituzionale e politico che prevedeva l'attribuzione ai Rettori veneti della giurisdizione, del mero e misto imperio e del diritto di sentenziare la morte (*Ius gladii*) su Vicenza e distretto, aveva conservato la partizione dei fori<sup>65</sup>.

I giudici «cittadini» con competenza di primo grado erano sette.

Quattro di essi, chiamati Consoli Giudici<sup>66</sup>, potevano conoscere come «iudices ordinarij» ogni controversia civile indipendentemente dal valore, comprese le tutele, le curatele e le emancipazioni. Eletti ogni quattro mesi dal Maggiore Consiglio tra i giureconsulti collegiati vicentini, questi magistrati esercitavano la propria funzione presso banchi monocratici contraddistinti dalle insegne del

<sup>62</sup> Sulla «libertà» del comune in relazione alla redazione dello statuto del 1264 si vedano però anche le considerazioni di G. Cracco, *Da comune di famiglie a città satellite (1183-1311)*, in Id. (cur.), *Storia di Vicenza, II, L'età medievale*, Vicenza 1988, pp. 118-120.

<sup>63</sup> Cfr. *Biblioteca Civica Bertoliana* (di seguito BCB), Ms. 564, *Statuta Communis Vicentie, c. 6 r., 1.6. Sacramentum iudicum* (sic!) *potestatis*. Del primo libro dello statuto vicentino del 1284 è ora disponibile on line un'accurata trascrizione di V. Salardi e coordinata da G.M. Varanini ([http://vicenza.statutacommunis.org/statuto/libroI\\_html.php](http://vicenza.statutacommunis.org/statuto/libroI_html.php) ult. Cons. 20.10.2022). Per la trascrizione integrale si veda ancora F. Lampertico (cur.), *Statuti del comune di Vicenza. MCCLXIV*, Venezia, 1886 (Monumenti storici editi per cura della r. Deputazione veneta di storia patria, serie II, Statuti).

<sup>64</sup> Cfr. BCB, Ms. 564, *Statuta Communis Vicentie, c. 6v-7r, 1.7. Sacramentum consulum*.

<sup>65</sup> Cfr. rubrica *De officio Rectoris Civitatis Vicentia*, in *Ius Municipale vicentinum...*, cit., p. 10.

<sup>66</sup> Questi giudici erano anche componenti, assieme ad altri otto Secolari, al Podestà e due suoi assessori, del collegio della Consolaria con competenza criminale.

Pavone, dell'Aquila, del Cavallo e del Bue, da cui prendevano il nome<sup>67</sup>. Avevano competenza tra loro concorrente e lo statuto gli imponeva di decidere «secundum iura, leges, et statuta, ac ordinamenta communis Vicentiae, statutum observando, et non legem, si esset legi contrarium»<sup>68</sup>.

Altri giudici cittadini ordinari<sup>69</sup>, sedenti rispettivamente ai tribunali Delle Persone Ecclesiastiche (anche detto «dei Presbiteri» o «dei Preti»)<sup>70</sup>, delle Mariganze<sup>71</sup> e dell'Ingrossatura<sup>72</sup> avevano specifica competenza per materia<sup>73</sup>.

Giurisdizione cumulativa con i consoli giudici era riconosciuta ai banchi del Sigillo e della Ragione, sempre monocratici, ma retti dagli assessori podestarili.

Lo statuto imponeva al Podestà di recar seco, per l'esercizio della giurisdizione, tre assessori, *iurisperiti*,<sup>74</sup> che non possedessero immobili in Vicenza o nel distretto, né avessero moglie vicentina<sup>75</sup>: un Vicario, destinato al Tribunale «dei

<sup>67</sup> Sul collegio dei giuristi di Vicenza, Cfr. L. Faggion, *Les Seigneurs du droit dans la République de Venise. Collège des Juges et société à Vicence à l'époque moderne* (1530-1730 env.), Genève 1998.

I Consoli Giudici tenevano udienza tre giorni la settimana nel salone del Palazzo della ragione, nel quale si radunava il Consiglio dei Cinquecento.

<sup>68</sup> Si veda lo statuto vicentino alla rubrica *De officio Consulium communitatis Vicentiae*, in *Ius Municipale vicentinum...*, cit., p. 30.

<sup>69</sup> Cfr. *Nomina officiorum ordinariorum communis Vicentiae*, in *ivi*, p. 29.

<sup>70</sup> Si trattava di giudice monocratico competente a conoscere le controversie di enti religiosi ed ordinati contro qualunque Secolare.

<sup>71</sup> Giudice monocratico competente a conoscere le controversie in materia di danni alle Campagne di pertinenza della città e quelle introdotte su denuncia dei *saltari* dei comuni del contado privi di *ius marigantiae*.

<sup>72</sup> Composto da un giureconsulto collegiato e da un laico, si trattava di un Ufficio con funzioni miste, giudiziarie ed amministrative in materia di acque, servitù, strade, fogne e ponti pubblici, oltre che - da qui il nome - in materia di «ingrossamento» dei terreni.

<sup>73</sup> Sebbene non contemplato dagli Statuti cittadini, a Vicenza operava in ambito di liti «civili» anche il Giudice all'Ufficio della Lana, competente per le controversie insorte tra i membri della corporazione dei lanaioi. Il giudice era eletto dalla stessa fraglia tra i giureconsulti collegati.

<sup>74</sup> Assessori in numero di tre si avevano anche a Brescia e Bergamo. Altre città del Dominio ne avevano quattro (Padova e Verona), altre due (Treviso, Rovigo e Crema), altre ancora solo uno (Feltre, Belluno, Cividale, Palma e Conegliano). Cfr. G. Bonifacio, *L'assessore*, cit. p. 49.

<sup>75</sup> Unica eccezione nel caso in cui la moglie non avesse immobili e non risiedesse in città per la maggior parte dell'anno.

La previsione statutaria era però derogabile sulla base di apposita eccezione ducale. Cfr., con riferimento al caso d'un assessore del Podestà di Brescia nel 1495, C. Povolo, *L'assessore*, cit. p. 71.

rettori», che «in civilibus ius reddat»<sup>76</sup>; un giudice della Ragione, pure con competenza «civile» e, infine, un Giudice del Maleficio, delegato a conoscere le cause criminali e le materie «miste»<sup>77</sup>.

Tanto di Vicario, quanto il Giudice della ragione avevano competenza generale in materia civile.

Poiché tutti gli atti del Podestà dovevano essere registrati dal notaio del Sigillo, anche quelli estrinsecanti il suo potere giurisdizionale venivano resi presso il Banco del Sigillo la cui presidenza poteva infatti essere assunta anche personalmente dal *Praetor*; ma se la presenza al Banco del rettore è frequente, l'attività decisoria risulta sempre svolta dai suoi assessori.

Il Vicario, del resto, aveva d'ordinario la vicegerenza pretoria. Se espressamente richiesto dalle parti poteva quindi pronunciarsi quale Vicegerente; il che attribuiva alla sua decisione la stessa rilevanza delle pronunce podestarili<sup>78</sup>. Le fonti esaminante, tuttavia, attestano l'attribuzione della vicegerenza solo su base di delega pretorile.

Nel distretto potevano conoscere sommariamente le controversie civili anche i Podestà di Marostica e Lonigo, nonché gli undici Vicari distrettuali<sup>79</sup>. I primi avevano competenza generale entro il limite di valore di 100 lire di piccoli, i secondi di 10, sebbene tale soglia statutaria fosse derogata e parificata all'altra in via consuetudinaria<sup>80</sup>.

La moltiplicazione dei banchi cui accedere in prima istanza rispondeva non tanto ad una logica d'efficienza relativa alla quantità del contenzioso, quanto piuttosto a quella di garantire l'imparzialità dei giudici.

I consoli e gli altri pedanei, comunque giusperiti, erano infatti eletti dal Sacro Collegio dei Giudici a cui accedevano solo gli esponenti della nobiltà cittadina. Moltiplicare i tribunali garantiva quindi, in ultima analisi, l'equilibrio tra le famiglie nobili.

Pare potersi dire che lo stesso criterio giustificasse la turnazione quadrimestrale dei giudici consoli. La persona del magistrato a cui per prima era rivolta la domanda, raramente era quella che la decideva.

---

<sup>76</sup> Poiché ogni atto ricevuto o fatto dal Vicario andava registrato dal notaio del Sigillo, il Tribunale del Vicario prese il nome di Banco del Sigillo.

<sup>77</sup> Si veda lo statuto vicentino alle rubriche *De officio Rectoris Ciuitatis Vicentia*, *De officio Vicarij Rectoris Ciuitatis Vicentia*, *De officio Iudicis rationis* e *De officio Iudicis maleficorum*. Cfr. *Ius Municipale vicentinum...*, cit., pp. 10-16.

<sup>78</sup> Cfr. G. Morari, *Prattica*, cit., p. 21.

<sup>79</sup> I Vicariati distrettuali avevano sede a Camisano, Barbarano, Brendola, Arzignano, Valdagno, Schio, Thiene, Orgliano, Montebello, Malè e Montecchio Maggiore.

<sup>80</sup> Cfr. *Relazione del Podestà Vincenzo Gussoni del 15 maggio 1607*, in *Relazioni dei rettori veneti*, cit., p. 184s.

Quanto ai tribunali podestarili, essi, almeno formalmente, erano esterni alle dinamiche di potere cittadine, ed i relativi giudici, tendenzialmente (giusta la durata del mandato), decidevano i procedimenti che avevano personalmente istruito. In linea teorica offrivano quindi maggior garanzia di imparzialità ed efficienza.

Il sistema di mutui controlli era rafforzato dal fatto che ad assistere gli assessori ed i consoli non fossero notai della *familia* dei Rettori, ma componenti della fraglia cittadina.

Analoghe logiche d'equilibrio – non rispondenti solo al rapporto tra poteri locali, ma anche a quella tra città e Dominante – informavano l'amministrazione della giustizia criminale.

Esorbitando dall'oggetto del presente contributo, mi limiterò ad accennare alla *consolaria* (o consolato).

A questa magistratura collegiale era attribuita la competenza ordinaria nella decisione di tutte le cause criminali, con facoltà di bando e confisca dei beni, condanna pecuniaria, detentiva e capitale. Prendeva anche parte all'attività giudiziaria delegata, se la delegazione proveniva dal Senato veneziano.<sup>81</sup>

Lo componevano dodici Cittadini di Vicenza - i quattro giudici consoli addetti ai banchi ordinari, di cui poco fa s'è detto, ed otto Consoli Laici (detti anche Ottunviri)<sup>82</sup> – il Podestà e due suoi assessori (Giudici del Malefizio e della Ragione).

Per una valida pronuncia assolutoria, condannatoria o sospensiva, occorreva la presenza minima di sette Consoli, dei quali due Dottori. Il che consentiva di fatto alla nobiltà cittadina di mantenere un deciso controllo sull'attuazione del diritto criminale<sup>83</sup>.

Relazionando al Senato veneto il 7 novembre 1543 il Podestà Bernardo Venier lamentava peraltro la difficoltà a riunire i consoli vicentini per la «espedition delle cause criminali» e chiedeva al Doge di ridurne il numero necessario a sentenziare validamente in materia criminale.

---

<sup>81</sup> Sul consolato di Vicenza, anche in ordine alla procedura di funzionamento interno, cfr. G. Chiodi, *Il giardino dei sentieri che s'incontrano. Processo penale e forme di giustizia nella Terraferma veneta (secoli XVI-XVIII)*, Milano 2008, pp. 144 ss., con segnalazione della tardo-cinquecentesca *Rilazione di Vicenza di Monsignor P.G.* (Paolo Gualdo), in ASVE, *Archivio proprio di Pinelli Gian Vincenzo, Secreta*, b. 2, fasc. 35, nn. 9-44; e della settecentesca *Pratica criminale ad uso del Malefizio e del Consolato di Vicenza*, in BCB, Fondo Gonzati, 2467.

<sup>82</sup> Anch'essi, come in Giudici Consoli, restavano in carica per quattro mesi. Non venivano però ballottati tra i membri del Collegio dei Giudici, ma erano eletti dal Maggior Consiglio cittadino che li sceglieva tra i *Deputati ad Utilia*. Agli Ottunviri competeva l'istruzione dei processi senza l'assistenza degli assessori veneziani.

<sup>83</sup> Analogo privilegio era accordato solo alla città di Verona, cfr. G. Morari, *Prattica*, cit, p. 15.

Il Rettore stigmatizza solo la tendenza dei collegiati a gareggiare per ottenere gli onori dell'ufficio consolare, ma non ad assumersi gli oneri connessi;<sup>84</sup> tacendo, probabilmente per prudenza politica, di rammentare alla somma autorità lagunare come l'istituto favorisse insabbiamenti e connivenze. Poco più di dieci anni prima, infatti, i suoi predecessori erano stati richiamati all'ordine dai Capi di X quando avevano tentato d'usurpare di fatto le prerogative del consolato<sup>85</sup>.

Tornando in ambito civile, le sentenze dei giudici dei quattro banchi consolari, del Giudice dei preti e del Banco della Ragione erano impugnabili, alternativamente, su elezione dell'appellante, avanti al Tribunale delle appellazioni e delle nullità<sup>86</sup>, ovvero (quando già non fossero stati giudice di prime cure) al Vicario od al Podestà. A questi due ultimi si appellavano anche le pronunce del Giudice delle Mariganze. Per quanto concerne le sentenze del banco dell'ingrossatore, la competenza del gravame era ripartita tra i Rettori.<sup>87</sup>

Le sentenze del Vicario potevano impugnarsi avanti al Podestà o direttamente a Venezia<sup>88</sup>.

<sup>84</sup> Cfr. *Relazione del Podestà Bernardo Venier presentata al Senato il 7 novembre 1543* in *Relazioni dei rettori veneti*, cit., p. 26.

Peraltro, lo stesso maggio di quell'anno, il giorno 28, il Maggior Consiglio di Venezia aveva riconfermato le norme «circa la regulatione della loro [i.e. dei vicentini] consolaria». Cfr. Ducale *De Electione Dominorum Judicum consulum et aliorum Dominorum Iudicum Palatij* del 28 maggio 1543.

Che i vicentini difendessero con vigore questo presidio della loro autonomia è dimostrato anche per l'età Viscontea dal *revirement* a cui Giangaleazzo fu costretto dopo aver provato a riservare «il criminale» alla sola curia podestarile. La violenta reazione della nobiltà cittadina ottenne, infatti, il ripristino dello *status quo ante*, con la sola novità della prevalenza dell'opinione podestarile in caso di disparità tra Curia e consoli. Cfr. G.M. Varanini, *Vicenza nel Trecento. Istituzioni, classe dirigente, economia (1312-1404)*, in G. Cracco (cur.), *Storia di Vicenza, L'età medievale*, cit., pp. 242 s.

Sulle relazioni dei Podestà vicentini in età moderna, cfr. W. Panciera, *Relazioni dei Podestà e Capitani di Vicenza*, in F. Bianchi, W. Panciera (curr.), «Bellissimo per le doti della natura e per l'industria umana». *Immagini e descrizioni del territorio vicentino tra medioevo ed età moderna*, Roma 2018, pp. 181-186.

<sup>85</sup> Cfr. Parte 12 febbraio 1527, *Cancellarius D. Potestatis non se impediatur in Criminalibus*, in *Ius Municipale vicentinum...* (ed. 1630), *Liber novus partium*, pp. 307s.

<sup>86</sup> Si trattava, anche in questo caso, di un giudice monocratico.

<sup>87</sup> Al Capitano era attribuita competenza d'appello limitata alle controversie relative all'apertura, modifica o manutenzione di strade o piazze, all'escavazione di canali ed all'apposizione di termini che interessassero beni «pubblici». Al Podestà competevano i gravami riguardanti le servitù prediali e le ingrossature.

<sup>88</sup> Lo statuto peraltro dichiara espressamente che l'impugnazione di una decisione vicariale al Podestà fosse possibile nonostante, gli stessi «eadem iurisdictione censeatur». Cfr. *De officio iudicis appellationum communis Vicentiae*, in *Ius Municipale vicentinum* cit., p. 41. Sulla natura della

Sebbene, come già accennato, i registri del banco del sigillo attestino con una certa frequenza la presenza del *praetor*, anche l'attività decisoria in materia d'appello sulle decisioni dei propri assessori, quantomeno nel periodo esaminato, non risulta mai esercitata *in proprio*. Anche in secondo grado il Rettore delegava quali vicegerenti, a seconda dei casi, il proprio Vicario e, quando (ma non solo) si trattasse dell'impugnazione delle decisioni di quest'ultimo, il giudice della Ragione<sup>89</sup>.

Le sentenze del Rettore, come quelle dell'assessore Vicegerente, in caso di contenzioso di valore superiore alle 25 lire, potevano appellarsi – con spese «immodicae», secondo l'opinione dello stesso Deciani<sup>90</sup> – avanti ai Collegi e Consigli di Venezia.

Negli anni '30 del Cinquecento gli auditori nuovi<sup>91</sup>, in deroga allo statuto, cominciarono però a ritenere comunque ammissibili i gravami a prescindere dal valore della causa, sicché il Maggior Consiglio di Venezia fu costretto ad

---

giurisdizione degli assessori prenderà posizione anche lo stesso Deciani (in parere già segnalato da A. Marongiu, *Tibero Deciani* cit., p. 139, nota 15) ritenendola acquisita per consuetudine da una funzione che originariamente non prevedeva l'attività di «cognoscere vel iudicare». Cfr. T. Deciani, *Responsorum celeberrimi*, cit., V, 35, 39, p. 132 v.

Il Barbarano sostiene che le sentenze del Vicario fossero impugnabili anche avanti al Giudice delle Appellazioni e sottolinea che trattavasi di cosa «unica e peculiare di Vicenza» (cfr. F. Barbarano, *Historia Ecclesiastica*, cit., p. 229). Sebbene lo statuto affermi il contrario, l'ipotesi meriterebbe uno specifico approfondimento mediante lo spoglio delle sentenze di quel banco.

Sul sistema dell'appellazione alle magistrature veneziane delle sentenze civili dei giudici di Terraferma, cfr. C. Passarella, *Dalla Terraferma alla Dominante: il sistema delle appellazioni*, cit., pp. 87-92.

In generale, sulle impugnazioni dei provvedimenti nel sistema di diritto comune, cfr. A. Pertile, *Storia del diritto italiano dalla caduta dell'impero romano alla codificazione* (2° edizione), VI, pt. 2. *Storia della procedura*, Torino 1902, pp. 265-326; A. Costa, *La nullità della sentenza e la querela nullitatis nella storia del processo italiano*, in «Rivista italiana per le scienze giuridiche», 57 (1916), pp. 218-254; P. Fiorelli, *Appello (Diritto Intermedio)*, in *Enciclopedia del diritto*, 2, Milano 1958, pp. 714-718; A. Padoa Schioppa, *Ricerche sull'appello nel diritto intermedio. I-II: I glossatori civilisti*, Milano 1967-1970; A. Campitelli, *Appunti sull'appello e la doppia conforme nel diritto comune*, in *Amicitiae pignus: Studi in ricordo di Adriano Cavanna*, I, Milano 2003, pp. 175-186.

<sup>89</sup> Cfr. *Sentenza del Banco della Ragione 22 agosto 1549, Alberto Pericino vs Girolamo Pisano*, in ASVI, *Banco della Ragione*, B. 21. Anche se il Giudice della Ragione si poneva al livello dei c.d. pedanei, il sistema della vicegerenza delegata faceva sì che gli assessori del Podestà cui erano demandate le controversie civili potessero fungere da giudice d'appello l'uno per l'altro.

<sup>90</sup> Cfr. T. Deciani, *Responsorum celeberrimi*, cit., V, 35, 39, p. 132 v.

<sup>91</sup> Sull'origine e le attribuzioni dell'ufficio degli Auditori alle sentenze nuove, cfr. C. Lopez, *Gli auditori nuovi ed il dominio di Terraferma*, in C. Cozzi (cur.), *Stato società e giustizia nella Repubblica veneta (sec. XV-XVIII)*, Roma 1980, pp. 259-316; C. Passarella, *Interessi di parte*, cit., pp. 68-75.



intervenire ribadendo il limite, al fine dichiarato di rimediare al «grave damnum pauperum litigantium»<sup>92</sup>.

In linea teorica, la possibilità di ricorso dalle magistrature lagunari era limitata dalla norma statutaria, ribadita dal Senato veneziano<sup>93</sup>, che disponeva l'inappellabilità della «doppia conforme». In caso di conferma della sentenza impugnata, infatti, la decisione passava in giudicato, sia che l'appello fosse interposto ad un tribunale cittadino, che agli uffici riservati agli assessori del podestà. Tuttavia, la doppia conformità determinante inappellabilità non era integrata solamente dall'esistenza di due pronunce omologhe, ma anche dalla prossimità delle decisioni. Qualora, ad esempio, una sentenza del banco del Pavone fosse impugnata avanti al Tribunale delle Appellazioni, se quest'ultimo l'avesse dichiarata «bene giudicata e male appellata», essa sarebbe divenuta definitiva (*rata maneat*). Nel caso contrario («bene appellata e male giudicata»), la sentenza del giudice di seconde cure poteva essere appellata al Tribunale del Sigillo. Se il Vicario l'avesse confermata, si sarebbe formato il giudicato; altrimenti, il soccombente avrebbe potuto impugnare al Rettore. E qualora la decisione di quest'ultimo (o del suo Vicegerente) avesse riformato quella vicariale, la strada dell'impugnazione alle magistrature veneziane – salvo il caso in cui ricorressero altre cause di inappellabilità – sarebbe stata aperta.

Peraltro, le fonti esaminate attestano che, a prescindere dalla definitività raggiunta dalle sentenze d'accertamento del merito, l'autonoma impugnabilità dei mandati d'esecuzione delle stesse comportava comunque l'iperfezione del contenzioso, ancorché traslato sulle modalità d'esecuzione della sentenza definitiva; e la pregnanza di questo controllo giurisdizionale unito alla possibilità di determinare le modalità attuative consentiva di ricalibrare a livello locale le conseguenze dei giudicati formati fuori.

Le decisioni dei Podestà di Marostica e Lonigo potevano essere impuginate, a scelta dell'appellante, avanti al Podestà od al Capitano; quelle dei Vicari distrettuali anche al Vicario pretorio.

Nei procedimenti pendenti avanti ai giudici consoli, inoltre, il Podestà poteva comunque surrogarsi, direttamente o mediante delegato, nel caso fosse di quella richiesta la ricusazione «pro suspecto»<sup>94</sup>. Facoltà peraltro d'esercizio non infrequente, come mostrano le sentenze decianee.

<sup>92</sup> Cfr. Parte 2 gennaio 1540, *De inappellabilitate sententiarum D. Postestatis, & eius Vicarij summam librarum viginti quinque non excedentium*, in *Ius Municipale vicentinum...* (ed. 1630), *Liber novus partium*, p. 338.

<sup>93</sup> Cfr. *Ius Municipale vicentinum* cit., rubrica *De ordine procedendi in causis civilibus ordinarijs*, § 40, p. 162; Parte Ducale 22 giugno 1548, *Non liceat appellari a sententijs latis in publico arengo, praeterquam ab absolutorijs, & nimis mitibus*, in *Ius Municipale vicentinum...*, Venezia 1567, pp. 202t. ss.

<sup>94</sup> Cfr. T. Deciani, *Responsorum celeberrimi*, cit., V, III, 20, p. 20 r.

In occasione di sentenze d'appello contro decisioni dei giudici consoli, la cui natura gli statuti rimarcavano essere «ordinarj», il Deciani si riferisce loro, in alcuni casi, quali «iudices dellegati»; e, in effetti, in sentenza si dà atto della delega podestarile alla persona del console<sup>95</sup>.

Era nel potere del Podestà istituire giudici delegati, ma la prassi di delegare gli stessi tribunali cittadini acquisisce senso solo nel caso, appunto, di ricusazione per sospetto del console d'altro banco. Se la delegazione cui allude l'udinese fosse, *strictu senso*, riferita all'esercizio delegato del potere podestarile, l'appello poi interposto non avrebbe potuto avere quale giudice il Vicario presso il Tribunale del Sigillo<sup>96</sup>. Ma poiché «subrogatum sapit naturam eius in cuius locum subrogatur et eodem iure uti debet», il giudice delegato dal podestà, che pure poteva essere anche il suo stesso Vicario<sup>97</sup>, in quel caso avrebbe deciso con l'autorità propria di un mero giudice pedaneo.

#### 4. Note preliminari sulle sentenze deciane.

Delle centoventuno sentenze esaminate, emesse da Tiberio Deciani quale Vicario pretorio sedente al Banco del Sigillo, trentadue sono interlocutorie<sup>98</sup>; quarantadue sono rese all'esito di gravame su sentenze dei banchi della Ragione (9), del Pavone (4), dell'Aquila (6), del Bue (1), del Cavallo (4), delle Mariganze (1), dei Presbiteri (1) e del Sigillo (6) o su pronunce Arbitrali (3). Le restanti decisioni sono rese quale giudice di prima istanza<sup>99</sup>, salvo un complesso caso di reversione in pristino<sup>100</sup> ed una decisione provvisoria sull'esecuzione di una

<sup>95</sup> Cfr. *Sentenza 19 febbraio 1547, Alessandro De Tarvisio vs Alessandrio Nevio*, in ASVI, *Banco del sigillo*, b. 28.

<sup>96</sup> Salva l'ipotesi di Vicario con funzione di Vicegerente, che in questi casi non ricorre.

<sup>97</sup> Ed è l'ipotesi del citato responso deciano.

<sup>98</sup> In larga parte l'oggetto delle decisioni interlocutorie esaminate riguarda l'ammissibilità dei capitoli dedotti, la congruità dei termini a difesa, la valutazione se la causa «an concludendum sit» o dovesse procedere «ad ulteriora». Si hanno tuttavia anche casi più interessanti circa l'ammissibilità dell'intervento di terzo, la qualificazione del rito (sommario o ordinario), la procedibilità giusta la configurabilità di ipotesi di obbligatoria compromissione in arbitri.

<sup>99</sup> L'oggetto del contenzioso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, interessa le divisioni ereditarie, le petizioni d'eredità, legati e beni materni, i canoni livellari, la pubblicazione di testamenti, le opposizioni a pignoramenti, sequestri ed ai mandanti (d'interdizione di fabbrica, di rilascio, ecc.), le doti, le tenute, l'annullamento d'atti, l'esercizio del pensionatico, l'estimo, la rivendica di beni mobili ed immobili, l'adempimento di obbligazioni pecuniarie, le fideiussioni, gli alimenti, l'accertamento di paternità, le distanze tra costruzioni, lo scavo fossati, l'imposizione d'angherie e *factiones* comunali.

<sup>100</sup> Su questo istituto, altrimenti detto *Pristino*, cfr. M. Ferro, *Dizionario del diritto comune e veneto*, II, Venezia 1847, (*ad vocem*), pp. 523-524.

deliberazione del Collegio dei notai impugnata avanti gli Auditori Nuovi<sup>101</sup>.

Delle sentenze d'appello solo sei sono d'accoglimento.

Sedici provvedimenti sono pronunciati dal giurista udinese quale vicegerente. Di questi, in sei casi, la delega podestarile è giustificata dal fatto che si tratta d'impugnazione di sentenze del Vicario predecessore. Nessuno degli appelli, in quest'ultimo caso, è accolto.

La bassa occorrenza di pronunce di riforma potrebbe spiegarsi con la qualità dei giudizi dei magistrati pedanei (e podestarili, nel caso dell'impugnazione di sentenze d'altri assessori)<sup>102</sup>. Se però consideriamo il dato dell'inappellabilità per «doppia conforme» non può escludersi che la definizione rapida del contenzioso rispondesse anche ad un preciso obiettivo di politica giudiziaria.

Il Vicario, sebbene statutariamente investito di una giurisdizione propria e necessariamente giusperito, restava comunque *longa manus* di un Rettore che, in ambito locale, incarnava l'*imperium* della Dominante. Potere comprensivo di un *gubernaculum* e di una *iurisdictio* il cui materiale esercizio non sempre – e soprattutto nei momenti dell'emissione dei mandati ed in sede d'esecuzione delle sentenze definitive – consentiva di distinguerne nettamente i confini. Il che, anche nell'ambito della giustizia civile, complice l'*arbitrium*, poteva, in alcuni casi, configurare lo *ius dicere* nel caso concreto quale mero atto d'esercizio del potere, sottraendolo a quella logica eminentemente dialettica, propria del diritto comune, che voleva la decisione quale *inventio* della soluzione *veriore*.

Per quanto concerne il tema dell'aggravamento del contenzioso a causa degli appelli in laguna, le fonti esaminate attestano solo in diciassette casi - per lo più controversie ereditarie - l'intromissione degli Auditori (Nuovi e Nuovissimi); e solo in tre occasioni si registrano fasi avanti ad altre magistrature veneziane<sup>103</sup>.

Nel caso di contenzioso confinato nell'ambito del distretto, la durata media dei giudizi di primo grado si attesta attorno all'anno, rispettando la disposizione statutaria che ne imponeva la definizione «infra unum annum dumtaxat die litis contestatae vere vel fecte», peraltro sanzionando personalmente il giudice che non la rispettasse<sup>104</sup>.

<sup>101</sup> Cfr. *Sentenza 3 marzo 1547, Jacopo, Camillo e altri della famiglia Dalla Valle vs Collegio dei notai di Vicenza*, in ASVI, *Banco del Sigillo*, b. 28. È da segnalare che, in questo caso, si trova allegato alla decisione il verbale d'udienza avanti al Vicario con l'esposizione sintetica delle difese delle parti.

<sup>102</sup> Cfr. *infra*, p. 35, nota 141.

<sup>103</sup> In due casi si tratta della *Curia Forensicorum* ed in uno dei *Capi del Collegio dei XXX*. Sull'istituzione e la competenza di quest'ultima magistratura, cfr. C. Passarella, *Interessi di parte*, cit. pp. 79ss.

<sup>104</sup> Cfr. § 49 *De ordine procedendi in causis civilibus ordinarij...*, in *Ius municipale vicentinum* (ed. 1567), pp. 101 s.

La durata media dei procedimenti d'appello trattati dal Deciani risulta di circa sei mesi e mezzo, ma il 62,5% dei gravami non supera i sei mesi che lo statuto fissava quale termine<sup>105</sup>.

Le pronunce esaminate sono pubblicate in ventisei sessioni, sempre tenute nei giorni di lunedì, martedì, giovedì e sabato<sup>106</sup>. Distribuendo il numero delle sentenze per il periodo corrente tra la prima e l'ultima pubblicazione, anche aggiungendo, indicativamente, una decina di giorni per la preparazione delle sentenze rese il 12 febbraio 1547, computando 7 giorni la settimana, si può evincere che il Deciani fosse tenuto a scrivere, in media, una sentenza al giorno. Impegno gravoso considerando la complessità di moltissime delle cause trattate, la mole documentale che gli era necessario esaminare e la prassi del sopralluogo<sup>107</sup>.

Anche le decisioni interlocutorie, infatti, erano rese all'esito di un subprocedimento rigorosamente rispettoso del contraddittorio e, comunque, sovente presupponevano l'esame degli atti e della documentazione già prodotta.

Certamente le numerose sospensioni dell'attività processuale calendarizzate dallo statuto consentivano di dedicare tempo all'elaborazione delle sentenze<sup>108</sup>.

---

Decorso il termine indicato dalla norma chiunque avrebbe potuto chiederne una declaratoria d'accertamento d'estinzione. Tuttavia, in caso d'accordo delle parti il procedimento poteva essere riassunto.

<sup>105</sup> Cfr. § 38 *De ordine procedendi in causis civilibus ordinarij...*, in *Ius municipale vicentinum* (ed. 1567), pp. 98 s.

La stessa norma prevedeva un termine di quattro mesi per la definizione dei gravami interposti avanti le magistrature lagunari. In ogni caso, la proroga del termine di perenzione del processo d'appello per decorso del termine (ed il conseguente passaggio in giudicato della sentenza impugnata) era rimessa all'arbitrio del giudice.

<sup>106</sup> Salvo minute variazioni, lo schema delle pronunce è sempre il seguente:

«In Christi nomine anno ab ipsius nativitate 1547, indictione ..., die... mensis...Vicencie in communi pallatio iuris ad tribunal sigilli presentibus ...et...,collegiatis testibus. In causa et lite vertente inter...ex una, et...ex altra; visa.....,viso...visa...et visis omnibus aliis scripturis exhibendis mihi per ambas partes consideratis longis allegationibus, merito considerandis, habita diligenti consideratione, citatisque partibus pro hanc die ad hanc sententiam audiendam. Dei eterni nomine invocato a quo cuncta recta procedunt iudicia Ego Tiberius Decianus iuris doctor utinensis, Vicarius (in hac causa vicesgerente) excellentissimi domini potestatis vincience dico pronuntio et declaro...Et victum victori in expensis condemno / Ab expensis vero ambas partis absolvo. Laus Deo Optimo Maximo».

<sup>107</sup> La prassi che il Vicario pretorio, in determinati casi e se richiesto dalle parti, dovesse verificare *de visu*, nel contraddittorio delle parti, lo stato dei luoghi oggetto di controversia, segnalata dal Morari (Id, *Prattica*, cit., p. 18s) trova riscontro in sentenza resa da Deciani l'8 marzo 1547, tra Aloisio Ghellini vs Battista Fracanziani, in ASVI, *Banco del Sigillo*, b. 28.

<sup>108</sup> Le norme di cui allo statuto *De iuridicis diebus, & feris celebrandi* prevedevano la sospensione di ogni attività processuale dal 14 giugno al 29 giugno (*xv dies ante festum Sancti Petri de mense*

Il Vicario, inoltre, salvo che nei casi più gravi o più delicati, non partecipava alla spedizione del criminale in Consolato;<sup>109</sup> tuttavia, come accennato, gli competevano anche numerose funzioni diverse da quella di giudicante. Peraltro, mentre le sentenze del Vicario, sotto pena di nullità, dovevano esser pubblicate presso il Banco del Sigillo, l'attività di trattazione del processo non era necessariamente svolta solo presso il Palazzo della Ragione. In uno dei provvedimenti esaminati, il Deciani dà atto, ad esempio, di aver ascoltato le allegazioni delle parti e dei loro avvocati sia presso il luogo del contendere, che presso lo studio della sua residenza privata<sup>110</sup>. Che le mansioni di giudice podestarile occupassero l'assessore anche fuori dai tempi e luoghi statutariamente a ciò deputati ci è peraltro ricordato - polemicamente - anche da uno di loro<sup>111</sup>.

Oltre a consentire l'esposizione di dati numerici, lo spoglio delle sentenze reperite permette di ricavare utili informazioni di natura formale e sostanziale, sulle base delle quali, pur nei limiti del presente contributo, è possibile effettuare alcune provvisorie considerazioni.

Premessa a quello che oggi chiameremmo dispositivo è sempre l'invocazione «Dei eterni nomine invocato a quo cuncta recta procedunt iudicia». Questa formula, adottata dal Deciani, si configura quale variante rispetto a quella sistematicamente impiegata dai giudici degli altri banchi vicentini, sia cittadini che podestarili, i quali utilizzavano piuttosto la locuzione «Christi nomine repetito»<sup>112</sup>. Quest'ultima invocazione, peraltro, sarebbe stata fatta propria anche

---

*Iunij*) e nei quindici giorni successivi «in occasione messium»; lo stesso accadeva dal 14 settembre al 29 settembre e nei quindici giorni successivi «in occasione vindemiarum»; lo stesso nella giornata di venerdì tenendosi la spedizione dei processi criminali in Consolato. Sospensioni erano previste anche dal 26 agosto al 2 settembre («per quatuor dies antè festum sancti Felicis de mense Augusti & per tres dies post dictum festum») e dall'11 a 18 ottobre («per quatuor dies ante sestum sancti Galli de mense Octobris, & per tres dies post festum predictum»). Ancora per 8 giorni prima di Natale e fino a due giorni dopo l'epifania; e per 8 giorni prima della Pasqua ed otto dopo. Sussisteva infine interdizione per molte altre festività solenni espressamente indicate dallo statuto.

<sup>109</sup> Gli assessori del Podestà che con questo partecipavano, unitamente ai Consoli, al collegio giudicante erano ordinariamente quello del Maleficio ed il giudice della Ragione. Il pretore poteva essere sostituito solo dal Capitano, mentre il Vicario poteva intervenire solo in sostituzione degli altri assessori. Cfr. F. Barbarano, *Historia Ecclesiastica*, cit., p. 238.

<sup>110</sup> «auditisque ipsis partibus in longis allegationibus tam super loco contentioso, quam in camere residentie meae», cfr. *Sentenza 8 marzo 1547, Aloisio Ghellini vs Battista Fracanziani*, in ASVI, *Banco del Sigillo*, b. 28.

<sup>111</sup> Cfr. C. Povolo, (cur.), *L'assessore*, cit. p. 64.

<sup>112</sup> Cfr. *Sentenza del Banco del Bue, 17 luglio 1546 Geronimo Trissino vs Marco Lucchini*, in ASVI, *Banco del Bue*, b. 3241; Cfr. *Sentenza del Banco della Ragione, 27 luglio 1549, Gerolamo Fiorini vs Andrea da Quinto*, in ASVI, *Banco della Ragione*, b. 21;

dai giudici lagunari in forza della prima *correction* Trivisan del 16 agosto 1553, che, revocando le precedenti forme, prescriverà: «si dica invocato il nome de Christo; dal qual procedono tutti li recti iudicij: pronunciamo, sententiamo, & c. secondo che alla loro conscientia parerà»<sup>113</sup>. In tal senso il Deciani si mostra più prossimo alla lezione delle pratiche giudiziarie pubblicate, rispetto all'uso del foro locale<sup>114</sup>. Del resto, che il Giudice, secondo la tradizione del diritto comune, agisse quale «minister Dei in terris», oltreché del proprio *princeps*, lo rammenta lo stesso udinese nei propri *consilia*<sup>115</sup>.

In ordine al rito, i provvedimenti esaminati attestano lo scrupoloso rispetto delle disposizioni processuali di cui al secondo libro dello statuto *De iurisdictione Potestatis, suorum Assessorum, & Iudicum, civitatis Vicentiae in civilibus causis*: statuto che il Deciani aveva giurato di rispettare «ad unguem»<sup>116</sup>; e che, a suo avviso, se confermato «a superiore», si sarebbe potuto legittimamente chiamare «ius civile», proprio in quanto «uti ius civile est servandum»<sup>117</sup>.

Sebbene (anche) per il processo civile lo *ius commune* fungesse, *expressis verbis*,

<sup>113</sup> Cfr. *De forma et ordine procedendi in causis civilibus curiarum, tam Divi Marci, quam Rivolati*. Cap. I. Consult. Maior. Cons. 1553. 16. Augusti, in *Volumen statutorum*, cit., p. 193.

<sup>114</sup> Sull'invocazione del nome di Dio in sentenza (anche) negli *ordines iudicarii medievali*, cfr. G. P. Montini, *Invocatio dei nominis in stententia*, *Periodica* 92 (2003), pp. 653-796.

<sup>115</sup> T. Deciani, *Responsorum celeberrimi*, cit., I, 47, 23, p. 617.

<sup>116</sup> T. Deciani, *Responsorum celeberrimi*, cit., V, 3, 17, p. 20.

Nell'argomentazione deciana, peraltro, l'obbligazione, per il giudice, di rispettare lo statuto, era rafforzata proprio dal giuramento prestato e la cui violazione ne avrebbe compromesso la «salus aeterna». Cfr. *ivi*, p. 19v.

<sup>117</sup> Cfr. T. Deciani, *Responsorum celeberrimi*, cit., V, III, 5, p. 19 v.

Comparando le edizioni a stampa degli statuti vicentini del 1425, si noterà che quella veneziana del 1539 (quella che con ogni probabilità avrà consultato anche il Deciani, reca l'intitolazione «Ius civile vicentinum». Le impressioni successive (1567, 1628 e 1706) si riferiranno invece allo *ius proprium* cittadino quale «Ius municipale». Il dato potrebbe suggerire che l'appellativo rifletta la mutata percezione del rapporto tra fonti locali e veneziane. Sebbene l'ipotesi sia suggestiva, credo tuttavia che debba escludersi, rispondendo piuttosto a ragioni di *appeal* editoriale.

Le tre impressioni recenziori, infatti, includevano un libro (*novum*) dedicato alla *parti* venete più rilevanti per la città, con ciò ampliando l'oggetto dell'edizione oltre i confini del diritto statutario propriamente detto; e lo stesso aggettivo di municipale non era peraltro una novità. Già gli incunaboli del 1480 e del 1490 avevano impiegato il titolo di «Leges municipales Vicentiae». Cfr. L. Fontana, *Bibliografia degli statuti dei comuni dell'Italia superiore*, III, S-Z, Milano-Torino-Roma 1907, pp. 340-341; B. Munari, *Notizie sulle leggi che regolarono la città e la provincia di Venezia fino all'attivazione del Codice civile italico...*, Vicenza 1816, p. 9.

da norma sussidiaria<sup>118</sup>, la trama delle regole dettata dal diritto municipale per il rito sommario e quello ordinario era così fitta da lasciare poco spazio all'eterointegrazione<sup>119</sup>.

Altro dato significativo che può trarsi dai documenti esaminati riguarda la motivazione in diritto dei provvedimenti<sup>120</sup>.

Essa, per lo più, manca. Fanno, tuttavia, significativa eccezione alcuni casi (16) di citazione di parti venete e dei Consigli vicentini<sup>121</sup>, di precedenti decisioni podestarili, delle direttive di giudici del Dominio (in particolare della *curia forensichorum* (sic!))<sup>122</sup> e delle norme statutarie. Solo in un caso compare un generico

<sup>118</sup> «...dominus Potestas Vicentiae et Assessores sui, videlicet Vicarius et Iudex rationis, ac quilibet iudex Consul palatii communis Vicentiae...in causis quibuslibet coram se vertentibus, et ad suam cognitionem pertinentibus teneatur audire, cognoscere, et terminare, ac observare statuta communis Vicentiae etiam legi civili contraria; et statutis deficientibus leges civiles et ius commune». Cfr. § 1 *Iurisdictione Potestatis, suorum Assessorum, et Iudicum civitatis Vicentiae in civilibus causis*, in *Ius municipale vicentinum* (ed. 1567), p. 80.

<sup>119</sup> Le (pur numerose) fattispecie soggette a trattazione con rito sommario erano peraltro tassative, prevedendosi che «nisi esset causa talis quae alium specialiore ordinem procedendi haberet ex forma statutorum communis Vicentiae». Cfr. *De ordine procedenti in causis summaris...*, in *Ius municipale vicentinum* (ed. 1567), p. 93.

<sup>120</sup> In ordine all'autorevolezza dei precedenti giudiziali rispetto alla *communis opinio*, come già puntualmente osservato da Massetto (cfr. G.P. Massetto, *La sentenza*, cit. p. 1208), lo stesso Deciani considerava quest'ultima «magis communis et verior» rispetto ad una decisione rotale. Ed anche la formazione di una *consuetudo iudicandi* necessitasse di «plures et plures sententias». Cfr. T. Deciani, *Responsorum celeberrimi iuris utriusque consultissimi d. Tiberii Deciani Utinensis... volumen quintum*, Venezia 1602, Responsum LXIII, pp. 206 v e 207r.

<sup>121</sup> Sono ad esempio richiamate le parti del Consiglio dei Cento del 17 aprile 1524 (Cfr. *Sentenza 1° marzo 1547, Antonio Capodoglio vs Gio. Maria Varottari*, in ASVI, *Banco del Sigillo*, b. 28) e del 29 e 31 maggio 1431 (Cfr. *Sentenza 30 aprile 1547 Comune e uomini di San Giovanni Illarione vs Giovanni Lavogna di Chiampo*, in ASVI, *Banco del Sigillo*, b. 28).

<sup>122</sup> L'intervento nei procedimenti esaminati della *curia Forensichorum*, o magistratura *del forestier*, è attestato in due sentenze aventi ad oggetto, rispettivo, una *relevatio testamenti* (*Sentenza 12 febbraio 1547 Vincenzo de Valgenti vs Giovanni Maragnini*, in ASVI, *Banco del Sigillo*, b. 28) ed una compravendita di sorgo (*Sentenza 26 marzo 1547 Giovanni Zanmicheli vs Antonio dalle Carceri*, in ASVI, *Banco del Sigillo*, b. 28).

Il criterio di collegamento che determinava la competenza di questo giudice era quello della cittadinanza: sussisteva nelle controversie tra stranieri e su quelle miste tra veneziani e stranieri.

Su questo Collegio si vedano, anche per i rimandi alle pratiche che di essa trattano, le note di C. Passarella, *Interessi di parte*, cit. pp. 47 s., nonché, M. Fusaro, *Politics of justice/Politics of trade: foreign merchants and the administration of justice from the records of Venice's Giudici del Forestier*, in «Mélanges de l'École française de Rome - Italie et Méditerranée modernes et contemporaines» 126-1 (2014), (DOI: <https://doi.org/10.4000/mefrim.1665>, ult. consult. 25.01.2023).

riferimento al diritto comune allorché si annulla un atto di permuta stipulato da un tutore ritenendolo «contra forma iuris communis»<sup>123</sup>.

Per citare alcuni casi, nella parte motiva di una sentenza del 1° marzo 1547<sup>124</sup>, viene richiamato, quale *exemplum*, la parte veneta 14 marzo 1478 che reprimeva (anche con retroattività di 25 anni) l'abuso del pegno immobiliare e degli acquisti a valor vile approfittando dello stato di bisogno dell'alienante mediante la restituzione del bene<sup>125</sup>.

Nel caso d'un procedimento d'impugnazione di sentenza arbitrale nel quale emerge l'esistenza di un compromesso *more veneto*<sup>126</sup> troviamo il richiamo del Deciani ad una parte ducale del 1454 (sic!)<sup>127</sup>. Parte che non prevedeva espressamente l'inappellabilità delle sentenze arbitrali, ma che l'udinese interpreta in questo senso. Si danno poi diversi casi di decisioni fondate sulla norma statutaria *De compromissis fiendis*<sup>128</sup> (che imponeva la compromissione in arbitri delle

<sup>123</sup> Cfr. *Sentenza 19 febbraio 1547 Bonaventura Girelli vs Francesco da Pavia*, in ASVI, *Banco del Sigillo*, b. 28.

<sup>124</sup> Cfr. *Sentenza 1° marzo 1547 Francesco delle Filia vs Francesco Vantini, detto Puttino*, in ASVI, *Banco del Sigillo*, b. 28.

<sup>125</sup> Cfr. *Parte presa in Maggior Consiglio il 12 marzo 1478 Contra quelli che comprano possessioni per meno di quello che valgono, et vendono biave, vino, et altre robbe più del dovere*, in *Volumen statutorum legum ac iurium DD. Venetorum, cum correctionibus serenissimorum principum Barbadici, Lauredani, Grimani, Gritti, Trivisani, Venerij, Prioli, Ciconiae, Memi, et Bembi...*, Venetiis 1665, c. 305 v-306 r.

<sup>126</sup> Sul compromesso *more veneto* cfr. G. Cozzi, *La politica del diritto nella Repubblica di Venezia*, in *Id., Repubblica di Venezia e Stati italiani. Politica e giustizia dal secolo XVI al secolo XVIII*, Torino 1982, p. 283 ss.; W. Paciera, *Il compromesso arbitrale e il concordato fallimentare nella Repubblica di Venezia*, in «Acta Histriae», 22, (2014/2), pp. 391-402.

Per esempi concreti d'applicazione dell'istituto nel territorio vicentino del XVI secolo, cfr. Lucien Faggion, «L'accommodement à Valdagno (Vénétie, territoire de Vicence, 1563-1564)», in «Rives méditerranéennes», 40 (2011), p. 27-41.

Per leggere le più significative parti emanate dal Maggior Consiglio in materia tra il XIV ed il XVII secolo, ed apprezzare il mutamento della disciplina nel tempo, oltretutto le motivazioni dichiarate di tali modifiche, cfr. *Degli statuti della magnifica città di Padua libri sei nella latina, e volgare lingua trascritti. Aggiuntivi gli decreti, parti, sindacali terminazioni, e privilegi per lo innanti giammai impressi. Con indici abbondantissimi*, II, Tivani, Padova 1767, pp. 428-433.

<sup>127</sup> Cfr. *Sentenza 30 aprile 1547, Battista Scalconi (per sua moglie) vs Paolo di Bressanvido, detto il Grosso*, in ASVI, *Banco del Sigillo*, b. 28.

La data della parte rivela con ogni probabilità un errore del notaio nella trascrizione, essendo invece conferente la parte del Maggior Consiglio 10 marzo 1444 *de compromissis & sententiis arbitrariis factis more veneto, & inappelabiliter*.

<sup>128</sup> Cfr. rubrica *De compromissis necessario fiendis inter coniunctas personas*, in *Ius Municipale vicentinum* (ed. 1628), pp. 165s.



controversie tra parenti) e sull'ammissione dei capitoli probatori con riserva di valutazione al definitivo<sup>129</sup>.

Anche la motivazione in fatto ricorre solo in tre casi in cui Deciani esplicita quale premessa del dispositivo, rispettivamente, l'omissione di una produzione documentale<sup>130</sup>, la condizione delle parti ed il valore dell'asse ereditario<sup>131</sup> e l'elemento soggettivo sotteso all'appropriazione di certi beni mobili<sup>132</sup>.

Il grado d'approfondimento della motivazione non rispondeva peraltro ad un locale *stylus curiae*. La documentazione esaminata dimostra come dipendesse dal singolo giudice.

Si danno nello stesso torno d'anni casi in cui all'estesa narrazione *visis scripturis* segue l'esposizione delle ragioni sulla base delle quali il giudice formò il proprio convincimento per escludere, ad esempio, la rilevanza delle deposizioni testimoniali<sup>133</sup>.

La motivazione non era del resto essenziale per la validità della sentenza. Né per il diritto comune, né per quello veneto. Già il Bolognese Tancredi aveva sostenuto che «si rationes vel allegationes partium, quae movent iudicem ad sententiam dum, non ponatur in sententia, nihilominus valet sententia, ut C. 16X. De sentent. (2.27)»<sup>134</sup>.

Non essendo obbligatoria, la motivazione era considerata dai pratici anche sconsigliabile.

Giovanni Bonifacio, scrivendo da Vicenza nel 1604 per avvertire il nipote (cui il suo discorso era fittiziamente rivolto) delle regole che un buon assessore avrebbe dovuto rispettare, affermava, senza mezzi termini, che «non bisogna

<sup>129</sup> Cfr. § 12, *De ordine procedendi in causis civilibus ordinarij...in Ius Municipale vicentinum* (ed. 1628), p. 153s. Norma che prevedeva l'ammissione di tutte le «positiones et capitula ad probationem...salvo iure impertinentium et non admittendorum».

<sup>130</sup> Cfr. *Sentenza 19 febbraio 1547, Francesco Capra vs Giovanni Sisti*, in ASVI, *Banco del Sigillo*, b. 28.

<sup>131</sup> Cfr. *Sentenza 5 marzo 1547 Francesco Lerino vs Angelo Leonardi*, in ASVI, *Banco del Sigillo*, b. 28.

<sup>132</sup> Cfr. *Sentenza 8 marzo 1547, Elena, moglie di Girolamo Fracanziani vs Marcabruno*, in ASVI, *Banco del Sigillo*, b. 28.

<sup>133</sup> «unde facilissime potest coniecturari...non obstantibus depositionibus dictum nutricis ac eius mariti cum non sit verisimilem eos velle detegerem propriam turpitudinem et consequenter...». Cfr. *Sentenza Banco della Ragione (Giudice il giurista Giovanni Maria Guadagnino), 17 giugno 1549, Gerolamo da Tiene vs Lucia Fiorini per il figlio Amante*, in ASVI, *Banco della Ragione*, b. 21. In questa sentenza v'è pure un rimando, per quanto generico, «ut verbis iuriscosultorum».

<sup>134</sup> A. Pertile, *Storia del diritto italiano, dalla caduta dell'Impero romano alla codificazione*, 6, pt. 2, p. 224.

nelle sentenza render le ragioni che... hanno mosso a così decidere». E giustificava la dritta stigmatizzando la condotta di un assessore, «per altro valoroso», che:

per far del saputo, andava allegando [nelle sue sentenze] molte ragioni per fortificarle, ma per questa via erano distrutte, perché gli avvocati Venetiani, quando in appellatione le trattano, s'appigliano ad alcuna delle ragioni allegate et molte volte a quella che meno è al proposito, et annichilatala, facilitano il taglio della sentenza<sup>135</sup>.

Il consiglio di non motivare le sentenze, peraltro già formulato dallo *Speculator*, per il quale «cautius autem faciet iudex si eas (rationes vel allegationes partium quae ipsum ad pronunciandum movent) non inserat, ne forte quandoque, ex iucuria, errorem in sententia exprimat, et vias calumniis aperiat»<sup>136</sup>, aveva ricevuto ampia validazione dai giuristi più autorevoli dei secoli successivi<sup>137</sup>; e il francese Vitale de Cambanis, ai primi del Cinquecento, apostrofava come «fatuus» il giudice che avesse espresso la motivazione della propria decisione<sup>138</sup>.

Il riferimento del Deciani ai citati *exempla* è apparentemente indice della mentalità dialettica del giurista di diritto comune che considera la «legge» del principe o della città quale (mero) argomento tra i molti possibili ed eterogenei argomenti (fatti, norme, atti, precedenti) allegabili in favore dell'una o dell'altra parte. Tuttavia, in quei casi, tra gli esaminati, in cui, nel corpo della sentenza, è fatto cenno a riferimenti normativi, la decisione risulta sempre conforme alla specifica (e sola) norma richiamata come esempio. Sarebbe nondimeno fuorviante e scorretto affermare che l'udinese abbia adottato nelle proprie decisioni un rigido schema sillogistico-giudiziale nel quale la norma positiva assurgeva a

<sup>135</sup> Cfr. G. Bonifacio, *L'assessore*, cit., p. 62.

<sup>136</sup> Cfr. *Speculum iuris Gulielmi Durandi, episcopi Mimatensis i.v.d. Cum Ioan. Andreae, Baldi de Vbaldis, aliorumq. aliquot praestantissimorum iuriconsultorum theorematibus. Nunc denuo ab innumeris, quibus antea scatebat, erroribus atque mendis summa industria, et labore repurgatum. Pars secunda, Venetiis: apud haeredes Vincentii Valgrisi, 1576, p. 787, De Sententia, 5. Qualiter, 13.*

<sup>137</sup> Baldo, ad esempio, affermava che «cautius facit [Iudex] si simpliciter condemnat, vel absolvit (...) quia in sententia non est exprimenda causa de necessitate formae, vel legis mandato». Cfr. Baldo Ubaldi, *Commentaria in VI, VII, VIII, IX, et XI, Codicis lib.*, Venetiis 1572, p. 280. Un secolo dopo, Giovanni Pietro Ferrari, nella sua *Practica Aurea*, avvertiva il giudice di prestare attenzione nel motivare, poichè una sentenza «est nulla, si lata sit ex falsa causa expressa in ipsa sententia (...) nam quandoque in sententia exprimitur una sola causa, et super ea est fundata sententia, et tunc sententia redditur nulla, sive sit diffinitiva, sive interlocutoria». Cfr. G.P. De Ferraris, *Practica aurea*, Venetiis 1575, p. 99.

<sup>138</sup> «Judex fatuus reputatur, qui in sententiam causam exprimit, in quo tamen communiter tenetur, quod non sit necessaria talis expressio». Cfr. V. De Cambanis, *Aureus clausularum omnigenarum tractatus*, Parisiis 1515, p. 123 ss.

presupposto maggiore.

Al diritto romano ed alle *opiniones* dei dottori – nelle 286 pagine complessive delle decisioni esaminate - non è (salvo un solo caso) fatto mai cenno, sebbene implicito (anche, ma non solo, poiché statutariamente previsto) ne fosse l'impiego sussidiario ai fine del decidere.

La citazione delle norme statutarie potrebbe inoltre ben spiegarsi sulla base della stessa gerarchia delle fonti prevista dallo *ius municipale*<sup>139</sup> e, comunque, sulla base del criterio *lex specialis derogat legi generali*, ove, appunto, è la norma derogante a richiedere esplicitazione.

Tuttavia, il riferimento alle norme locali ed a quelle di diretta espressione della Dominante pare rispondere anche ad una precisa volontà di porre in evidenza, a livello locale, il rispetto delle prime (e quindi la fedeltà del Dominio ai patti di dedizione); e, a livello generale (e con riflessi sia locali, quanto in vista dei gravami) quello delle seconde.

Un altro aspetto interessante emerge dalle sentenze esaminate. Nei processi che esse definiscono, non si fa mai ricorso al *consilium sapientis*<sup>140</sup>; né si tratta solo di giudizi soggetti al rito sommario, per il quale tale formalità era statutariamente esclusa.

Si potrebbe pensare che la specifica caratura del giudice non avrebbe potuto trovar pari nel giurista collegiato cui si sarebbe potuto delegare il *consilium iudiciale*; tuttavia, da un lato, il senso politico del ricorso ad un giurista locale<sup>141</sup> e,

<sup>139</sup> Cfr. *supra*, p. 20.

<sup>140</sup> Sul *consilium sapientis* nella prassi amministrativa e giudiziaria quattrocentesca delle città di Terraferma soggette al Dominio Veneto, cfr. G. Cozzi, *La politica del diritto*, cit., pp. 280-283. Sulla teorica e pratica dell'istituto si vedano, G. Rossi, *Consilium sapientis iudiciale. Studi e ricerche per la storia del processo romano-canonico*, Milano 1958; M. Ascheri, *Le fonti e la flessibilità del diritto comune: il paradosso del consilium sapientis*, in M. Ascheri, I. Baumgärtner et J. Kirshner (curr.), *Legal consulting in the civil law tradition*, Berkeley 1999, pp. 11-53; G. Rossi, *Teoria e prassi*, cit., pp. 281 ss. e, pur con riferimento prevalente all'età medievale; M. Vallerani, *Consilia iudicialia. Sapienza giuridica e processo nelle città comunali italiane*, in «Mélanges de l'École française de Rome - Moyen Âge», 123-1 (2011), (DOI: <https://doi.org/10.4000/mefrm.674>, ult. consult. 25.01.2023).

<sup>141</sup> Peraltro, i Podestà di Vicenza danno atto dell'elevata qualità del ceto forese vicentino della seconda metà del XVI secolo, tanto da segnalare al Domino l'opportunità di attingervi assessori e lettori per lo *studium* patavino. Cfr. *Relazione del Podestà Benedetto Correr presentata al Senato il 20 ottobre 1598*, in *Relazioni dei rettori veneti*, cit., p. 99. Esempio di passaggio dal foro locale alla carriera assessorile è dato da Ghellino di Ghellino, giureconsulto collegiato vicentino. Nel luglio del 1546 lo troviamo rivestire la funzione di giudice console assegnato al Banco del Bue (Cfr. Sentenze del Tribunale del Bue, 17 luglio 1547 rese, rispettivamente, tra Girolamo Trissino e Marco Lucchini e tra Giacomo da Fondana ed il medesimo Marco Lucchini, in ASVI, *Banco del Bue*, b. 3241, f. 9r-10v). Dal 12 aprile 1569 al 12 aprile 1570 è assessore del Podestà di Verona Jacopo Soranzo e dalla metà di marzo del 1583 agli ultimi giorni

dall'altro, il fatto che il Deciani fosse al primo incarico quale giudice (e cattedra, come pubblicazioni, fossero ancora in là da venire), fa credere che l'istituto non fosse largamente praticato.

Il giurista udinese, peraltro, aveva avuto modo di prendere posizione sulla pratica del consiglio di savio a Vicenza pochi anni prima d'assumervi egli stesso l'incarico d'assessore podestarile<sup>142</sup>: venne infatti richiesto d'un parere sulla legittimità dell'omissione, da parte del Vicario pretorio, di ricorrere al *consilium sapientis* nonostante la richiesta di una delle parti.

Secondo l'opinione del friulano, il corretto impiego dell'*arbitrium iudiciale*<sup>143</sup>, che, in generale, imponeva al magistrato, da un lato, d'adottare le interpretazioni meno pregiudizievoli per le parti e dall'altro di orientare le proprie decisioni, «maxime», al rispetto dell'interesse pubblico, nel caso di specie, l'avrebbe obbligato al rispetto della norma statutaria che prevedeva la commissione al consiglio di savio, poiché la *ratio* ne era ravvisabile nel pubblico interesse di «parcatur laboribus, et expensis, quae fiunt in appellatione, unde plerumque per hanc viam fiunt lites immortales, quod quidem abhorrent valdem iura»<sup>144</sup>.

La funzione dell'istituto, a fronte di giudici muniti ormai di specifiche competenze tecnico-giuridiche, era quindi mutata rispetto al fungere da sussidio alle parti nel caso di giudici «idioti»<sup>145</sup>; e, persa la sua natura d'ausilio tecnico, il consiglio di savio veniva, da un lato, configurandosi quale elemento d'efficientamento della giustizia (riducendo, nell'interesse pubblico, tempi e costi degli appelli in laguna); dall'altro, consentiva di superare le eccezioni «di sospetto» verso

---

del luglio o ai primi dell'agosto 1584 è Vicario del Podestà di Verona Natale Donato (Cfr. A. Gloria, *I Podestà e Capitani di Padova, dal 6. Giugno 1509 al 28. Aprile 1797...*, Padova 1861, pp. 20 e 22).

Per un focus biografico sull'esperienza di un giurista vicentino nella prima età moderna, dalla formazione alla pratica quale avvocato, anche a Venezia, cfr. A. Savio, *Nobiltà palladiana*, cit., pp. 16-65. Per la comparazione con una figura secentesca, cfr. C. Povolo, *Giovan Maria Bertolli: l'ascesa di un giurista nella Venezia della seconda metà del Seicento*, in *300 anni di Bertoliana. Dal passato un progetto per il futuro*, I, Iohannes Maria Bertolius Serenissimae Reipublicae Venetae Iuris Consultor), Vicenza 2008, pp. 19-51.

<sup>142</sup> T. Deciani, *Responsorum clarissimi ac celeberrimi iuris utriusque consultissimi d. Tiberii Deciani Utinensis*, Venezia 1602, V, pp. 18-23. Il responso, probabilmente, fu reso a Francesco Trissino tra il 1537 ed il 1538.

<sup>143</sup> Sull'*arbitrium iudiciale* ed i suoi correttivi, cfr. G. Rossi, *La forza del diritto: la communis opinio doctorum come argine all'arbitrium iudicis nel processo della prima età moderna*, in A. Sciumè (cur.), *Il diritto come forza, la forza del diritto. Le fonti in azione nel diritto europeo tra medioevo ed età contemporanea*, Torino 2012, pp. 33-61.

<sup>144</sup> Cfr. T. Deciani, *Responsorum*, cit., V, 3, 12, p. 19 v.

<sup>145</sup> Cfr. R. Maranta, *Speculum Speculum Aureum et lumen advocatorum...*, Venezia 1583, VI, 2, 1, 8, p. 416.

i giudici pedanei (espressione della nobiltà locale, ma, appunto, tenuti a decidere, qualora richiesto, in conformità al *consilium*), con ciò, in qualche misura, accumulando la soluzione della controversia alla logica del giudizio arbitrale.

Il *favor* espresso dal Deciani consulente per l'istituto non sembra però trovar riscontro nella sua pratica di giudice.

È pur vero che il ricorso al *consilium* pregiudicava la possibilità d'intromissione della sentenza da parte degli Auditori<sup>146</sup> e, quindi, le parti, soprattutto quelle denarose, potevano essere caute nel richiederlo per non pregiudicare la possibilità d'impugnazione.

Tuttavia, il ricorso al consiglio di savio dovette essere attivamente osteggiato nell'ambito della curia podestarile, se solo cinque anni dopo la fine del mandato vicentino di Deciani, una lettera Dogale di Marcantonio Trevisano, sollecitata dagli ambasciatori della città berica, ordinava ai Rettori della città di «far essequire i predetti statuti in materia di consiglio di savio in omnibus come stanno...inviolabilmente»<sup>147</sup>.

In ordine al regime delle spese di lite, esse potevano comprendere quelle delle parti, dei testi, del banco (giudice e notaio) ed avere regimi diversi per ciascuno.

Il pagamento della sportula e delle spese di pubblicazione della sentenza sono quasi sempre poste a carico di entrambe le parti, metà ciascuna. Anche le pronunce interlocutorie includono sistematicamente un capo relativo alle spese che ne riserva la liquidazione alla fine della lite<sup>148</sup>.

Una delle sentenze esaminate concerne l'impugnazione della liquidazione delle spese di lite determinate dal precedente Vicario ed è di particolare interesse poiché, sulla base di un giudizio equitativo, espone dettagliatamente gli onorari

---

<sup>146</sup> Cfr. Parte 21 dicembre 1454, *Quod clarissimi D.D. Audit. & c. non possint se impedire in causis infrascriptis*, in *Ius municipale vicentinum...* (ed. 1628), *Liber novus partium*, pp. 365 s.

Negli anni precedenti l'appello era stato consentito, dovendo però anche gli Auditori, se richiesti anche da una sola delle parti, disporre (e pronunciare conformemente al) consiglio di savio. Per contenere il costo dei processi, con ducale del 21 luglio 1435 fu disposto che in caso di sentenze pronunciate sulla base di *consilium* l'appello non dovesse proporsi agli Auditori, ma al Podestà, che pure avrebbe dovuto, se richiesto da una delle parti, commissionare un nuovo *consilium* e decidere in conformità al parere del savio. Cfr. *De appellationibus sententiarum de Consilio Sapientis devolvendis loco DD. Auditorum ad D. Potestatem cum Curia*, in *Ius municipale vicentinum...*, Vicenza 1706, pp. 287 s.

<sup>147</sup> Cfr. rubrica *Quod statutum servetur de causis committendis consilio Sapientum* in *Ius municipale vicentinum* (ed. 1628), p. 362.

<sup>148</sup> Cfr., tra le molte, *Sentenza 31 marzo 1547, Angela, moglie di Alessandro Bruni vs Giacomo da Fontana di Valdagno*, in ASVI, *Banco del sigillo*, b. 28.

ritenuti congrui per avvocato e procuratore<sup>149</sup>.

La forma ordinaria di pubblicazione delle sentenze prevedeva che il Giudice dovesse portare la minuta da lui scritta al proprio banco per darla al notaio che, su suo ordine, l'avrebbe letta in presenza di due testimoni, così dandone pubblicazione<sup>150</sup>. Poco meno di un quarto delle sentenze esaminate (24) risultano però dettate direttamente al notaio del sigillo e sottoscritte, previa revisione, di propria mano da Deciani<sup>151</sup>.

A queste preliminari osservazioni può aggiungersi che dalla documentazione compulsata emerge la cura prestata dal Deciani nel circoscrivere i propri dispositivi, facendo salvi gli ulteriori diritti delle parti, probabilmente per prevenire le eccezioni di cosa giudicata e limitare le occasioni d'impugnazione dei mandati d'esecuzione delle sentenze definitive. Specificità che pare distinguere significativamente le sentenze del friulano da quelle degli altri giudici locali.

Dalle sentenze interlocutorie, pur motivate, qualora relative all'amissione delle *positiones*, solo nei termini di sufficienza od insufficienza di difesa, emerge anche una particolare attenzione al rispetto del contraddittorio sostanziale; sensibilità che, spesso, si traduce nel ritenere ammissibile lo scambio di memorie fino alle quadrupliche (e ciò prima dell'assegnazione di termini *ad probationem*).

Non mancano ulteriori interventi rivelatori di un consapevole esercizio della funzione assessoriale nell'interesse del Dominio, ritenuto coincidente con quello generale, come il frequente invito alla conciliazione (per porre fine alle «differentie») ed il richiamo – minaccioso<sup>152</sup> – alla parte del Maggior Consiglio *Contra ementes res litigiosas et paciscentes de quota litis*. Provvedimento, quest'ultimo, emanato il 19 aprile 1533, che reprimeva quelle pratiche – ritenute abuso della giustizia – sanzionando con la nullità gli accordi che le avessero ad oggetto e punendone severamente gli autori<sup>153</sup>.

<sup>149</sup> Cfr. *Sentenza 14 febbraio 1547, Comune di Malo vs Camillo Pigafetta*, in ASVI, *Banco del sigillo*, b. 28.

<sup>150</sup> Nel caso delle sentenze esaminate i testimoni sono sempre notai collegiati.

<sup>151</sup> D'appresso alla formula di chiusura «*Laus deo optimo maximo*» in questi casi i manoscritti recano l'annotazione «*Idem qui super Tyberius ore proprio dictavi et revisam manu propria subscripsi*». Cfr., tra le molte, *Sentenza 5 maggio 1547, Presbitero Gio. Maria di Arzignano vs Polidoro Gennari di Arzignano*, in ASVI, *Banco del sigillo*, b. 28.

<sup>152</sup> Cfr. *Sentenza 10 marzo 1547, Arciprete di S. Maria di Caltrano e cappellano dell'altare di S. Antonio vs Giovanni Battista Pigafetta* in ASVI, *Banco del sigillo*, b. 28.

<sup>153</sup> Gli acquirenti venivano puniti con il Bando e, trattandosi di nobili, con l'interdizione dagli uffici pubblici, oltre che con una multa di trecento ducati (un terzo all'accusatore, un terzo al Rettore del luogo - od agli avogadori- e l'altro terzo all'arsenale).

Infine, nei provvedimenti considerati trovano luogo passaggi da cui emergono aspetti che rivelano la dimensione umana del giurista udinese; aspetti che l'aura di cui è ammantato tende ad obliterare, ma che, ad esempio, comprendono l'insofferenza per la prolissità delle allegazioni di parte. E ciò è particolarmente evidente quando il Deciani impiega, con riferimento ad essi, l'aggettivo «longissimo»<sup>154</sup>. Ordinariamente, infatti, richiama gli atti di parte senza aggettivazione e con il solo riferimento al tipo ed alla data di registrazione presso il notaio del Sigillo<sup>155</sup>.

Nel Deciani *doctor iuris*, la storiografia ha ravvisato il paradigma del giurista pienamente consapevole del proprio ruolo strutturale nell'esperienza del maturo diritto comune; ne ha, in particolare, evidenziato l'*habitus* ad assumersi le responsabilità connesse all'*interpretatio* senza derogare alla più scrupolosa correttezza formale e sostanziale; nella consapevolezza che l'abuso (mediante esegesi troppo disinvolta o troppo interessata) del potere riconosciuto alla *technè* dei giuristi (ancora) nella sua epoca, mettendone a rischio la credibilità, ne avrebbe compromesso il ruolo «*lato sensu politico*»<sup>156</sup>.

Lo studio sul Deciani giudicante, del quale queste brevi pagine non vogliono essere che un *incipit*, non intacca minimamente questo giudizio. Piuttosto lo conferma, evidenziando la spiccata sensibilità, anche politica, di questo giurista, che, senza rinunciare al proprio bagaglio tecnico (anzi valorizzandolo), seppe dimostrare, indossando i panni del giudice, uno spiccato senso del ruolo e del contesto. Cosa per nulla scontata, né facile, se si considera il delicato confine (labile tecnicamente, ma solido politicamente) corrente tra il fornire, quale esperto, un *consilium iudiciale*, sulla base del quale altri avrebbero sentenziato e decidere una controversia in forza di giurisdizione esercitata in proprio, ma pur sempre nei quadri d'apparato del Ducale Dominio.

Filippo Maria Renazzi, accennando al Deciani nella *prefatio* dei suoi *Elementa iuris criminalis* (1773), reputò il celebre udinese «Vir certe dignus meliori seculo».

---

Per il testo della parte in questione, cfr. *Statutorum magnificae civitatis Veronae libri quinque, una cum privilegiis in hoc volumine comprehensi. Cui adjecit tomus alter... Decreta, nec non eiusdem civitatis consilii partes continens...*, Venetiis 1747, pp. 128-129.

<sup>154</sup> Cfr. *Sentenza 30 aprile 1547 Comune e uomini di San Giovanni Illarione vs Giovanni Lavogna di Chiampo*, in ASVI, *Banco del sigillo*, b. 28.

<sup>155</sup> Unico altro impiego dell'aggettivazione con riguardo agli atti si ha con riferimento alle «dongis allegationibus» degli avvocati. In questo caso però si tratta d'appellativo tecnico, ricorrente negli incartamenti processuali vicentini, riferito ad atti analoghi alle odierne comparse conclusionali.

<sup>156</sup> Cfr. G. Rossi, *Teoria e prassi nel maturo diritto Comune*, in M. Cavina (cur.), *Tiberio Deciani*, cit., p. 285.

La sua valutazione, tuttavia, pare scontare un pre-giudizio illuminista<sup>157</sup>. Tiberio Deciani, a mio avviso, fu grande giurista proprio perché fu pienamente uomo del suo secolo; un secolo le cui dinamiche sociali, politiche e giuridiche egli seppe egregiamente interpretare, cogliendo tutte le occasioni che esso poteva offrirgli. Forse proprio per questo i suoi contemporanei gli riconobbero le massime dignità cui poteva ambire, all'ombra del leone di San Marco, un giurista nato in Terraferma<sup>158</sup>.

---

<sup>157</sup> Sull'illuminismo del Renazzi, cfr. P. Alvazzi del Frate, *Filippo Maria Renazzi e l'illuminismo giuridico*, in Id., M.R. Di Simone, C. Frova, P. Alvazzi del Frate (curr.), *Filippo Maria Renazzi. Università e cultura a Roma tra Settecento e Ottocento*, Bologna 2019, pp. 111-125.

<sup>158</sup> Oltre alla cattedra padovana, il Deciani fu creato Cavaliere di San Marco e San Giorgio, Conte Palatino Lateranense e Consultore *in iure* della Repubblica. Con riguardo a quest'ultima funzione, cfr. A. Barzazi, *I consultori in iure*, in G. Arnaldi, M. Pastore Stocchi (curr.), *Storia della cultura veneta. Il Settecento*, 5/II, Vicenza 1986, pp. 179-180.